

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 92/2002 del Consiglio, del 17 gennaio 2002, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente i dazi provvisori istituiti sulle importazioni di urea originarie della Bielorussia, della Bulgaria, della Croazia, dell'Estonia, della Libia, della Lituania, della Romania e dell'Ucraina** 1
- Regolamento (CE) n. 93/2002 della Commissione, del 18 gennaio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 18
- ★ **Regolamento (CE) n. 94/2002 della Commissione, del 18 gennaio 2002, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno** 20
- ★ **Regolamento (CE) n. 95/2002 della Commissione, del 18 gennaio 2002, che modifica il regolamento (CEE) n. 2670/81 che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero** 37
- Regolamento (CE) n. 96/2002 della Commissione, del 18 gennaio 2002, che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara 39
- Regolamento (CE) n. 97/2002 della Commissione, del 18 gennaio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 713/2001 relativo all'acquisto di carni bovine in virtù del regolamento (CE) n. 690/2001 41
- Regolamento (CE) n. 98/2002 della Commissione, del 18 gennaio 2002, relativo al rilascio di titoli di importazione di riso originario degli Stati ACP e dei PTOM per le domande presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di gennaio 2002 in applicazione del regolamento (CE) n. 2603/97 43
- Regolamento (CE) n. 99/2002 della Commissione, del 18 gennaio 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2007/2001 45
- Regolamento (CE) n. 100/2002 della Commissione, del 18 gennaio 2002, relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi dell'Europa nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2008/2001 46



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 101/2002 della Commissione, del 18 gennaio 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2009/2001	47
Regolamento (CE) n. 102/2002 della Commissione, del 18 gennaio 2002, relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani lunghi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2010/2001	48
Regolamento (CE) n. 103/2002 della Commissione, del 18 gennaio 2002, relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2011/2001	49
Regolamento (CE) n. 104/2002 della Commissione, del 18 gennaio 2002, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero	50
* Regolamento (CE) n. 105/2002 della Commissione, del 18 gennaio 2002, che modifica per l'ottava volta il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell'Afghanistan, e abroga il regolamento (CE) n. 337/2000 ...	52
Regolamento (CE) n. 106/2002 della Commissione, del 18 gennaio 2002, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato	53

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2002/39/CE:

* Decisione del Consiglio, del 17 dicembre 2001, relativa alla conclusione di un accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica di Malta sui principi generali per la partecipazione della Repubblica di Malta ai programmi comunitari	54
Accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica di Malta sui principi generali per la partecipazione della Repubblica di Malta ai programmi comunitari	56

Rettifiche

* Rettifica del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari (GU L 341 del 22.12.2001)	58
* Rettifica della decisione 97/447/CE della Commissione, del 16 luglio 1997, che esenta le importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall'estensione, disposta dal regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping di cui al regolamento (CEE) n. 2474/93 e mantenuto con regolamento (CE) n. 1524/2000 (GU L 193 del 22.7.1997)	60

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 92/2002 DEL CONSIGLIO

del 17 gennaio 2002

che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente i dazi provvisori istituiti sulle importazioni di urea originarie della Bielorussia, della Bulgaria, della Croazia, dell'Estonia, della Libia, della Lituania, della Romania e dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. DAZI PROVVISORI

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1497/2001⁽²⁾ (regolamento provvisorio), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di urea di cui ai codici NC 3102 10 10 e 3102 10 90, originarie della Bielorussia, della Bulgaria, della Croazia, dell'Estonia, della Libia, della Lituania, della Romania e dell'Ucraina.
- (2) Nel medesimo regolamento, si è deciso di chiudere il procedimento per quanto riguarda le importazioni di urea originarie dell'Egitto e della Polonia.

B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

- (3) In seguito alla comunicazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si era deciso di istituire dazi provvisori sulle importazioni di urea dalla Bielorussia, dalla Bulgaria, dalla Croazia, dall'Estonia, dalla Libia, dalla Lituania, dalla Romania e dall'Ucraina, varie parti interessate hanno presentato osservazioni scritte. Alle parti che ne hanno fatto richiesta è stata data inoltre la possibilità di essere sentite.
- (4) La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.
- (5) Sono state effettuate ulteriori visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

Produttori comunitari

- Fertiberia, Madrid,
- Hydro Agri France, Parigi.

Utilizzatori della Comunità

- Libera Associazione Agricoltori Cremonesi, Cremona.

- (6) Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e delle considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi antidumping definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni in merito alla comunicazione.
- (7) Le osservazioni orali e scritte presentate dalle parti sono state esaminate e, all'occorrenza, le conclusioni provvisorie sono state modificate di conseguenza.

C. PRODOTTI IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (8) In mancanza di osservazioni in merito, è confermata la definizione del prodotto in esame e del prodotto simile di cui ai considerando 9-12 del regolamento provvisorio.

D. DUMPING

1. Paesi ad economia di mercato

Valore normale

Applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base

- (9) Il produttore esportatore libico ha sostenuto che il considerando 63 del regolamento provvisorio non descrive con precisione il livello di cooperazione fornita. Egli ha affermato che la Commissione era consapevole del fatto (e lo accettava implicitamente) che la contabilità generale della società relativa a tutte le attività del gruppo non poteva venire comunicata per motivi di riservatezza. Si afferma inoltre che la normativa vigente in Libia in materia di contabilità non prevede la pubblicazione dei documenti contabili verificati e quindi, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione non avrebbe dovuto respingere i dati comunicati dalla società su tale base.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 197 del 21.7.2001, pag. 4.

- (10) Per quanto riguarda il livello di cooperazione, la Commissione non ha mai detto di accettare il rifiuto della società di fornire documenti contabili essenziali. Essa ha anzi informato a più riprese il produttore esportatore circa la possibile applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base, compreso l'impiego dei dati disponibili più attendibili, a causa dello scarso livello di collaborazione. Tuttavia, la società ha mantenuto la propria posizione e non ha presentato informazioni essenziali indispensabili per verificare in particolare le vendite sul mercato interno e il costo di produzione del prodotto in esame. In tali circostanze, e per determinare il valore normale per la società in questione, le istituzioni non hanno potuto fare altro che utilizzare i dati disponibili, segnatamente le informazioni fornite dal denunziante, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base. Alla luce di quanto precede, è inesatto supporre, come ha fatto la società, che la decisione di utilizzare i dati disponibili per determinare il valore normale sia imputabile alla mancata pubblicazione di documenti contabili verificati.
- (11) Ciò è confermato anche dal fatto che i dati comunicati sono stati utilizzati ogniqualvolta sia stato possibile verificarli e confrontarli ragionevolmente con la contabilità interna della società, soprattutto per quanto riguarda la determinazione del prezzo all'esportazione del produttore esportatore libico (cfr. i considerando 67-72 del regolamento provvisorio).
- (12) Il medesimo produttore esportatore ha affermato che il valore normale avrebbe dovuto essere determinato sulla base del prezzo effettivo delle vendite realizzate sul mercato interno o, in alternativa, del prezzo costruito in base ai dati contabili della società, anziché sulla base dei dati forniti dall'industria comunitaria nella denuncia. Egli ha affermato che, a tal fine, sono state fornite tutte le prove e le informazioni necessarie relative alla produzione e alle vendite di urea sul mercato libico.
- (13) La società ha continuato a non fornire informazioni essenziali nella risposta al questionario e spiegazioni soddisfacenti in merito alle incoerenze e alle contraddizioni emerse durante la visita di verifica, sebbene queste siano state espressamente indicate dalla Commissione nelle lettere di richiamo e in loco. Non è stato possibile pertanto verificare la completezza e l'esattezza delle vendite realizzate sul mercato interno comunicate e del costo di produzione indicato. Per quanto riguarda la presentazione di elementi di prova e di informazioni relativi alla produzione e alle vendite di urea sul mercato interno libico, vengono confermate pertanto le conclusioni di cui ai considerando 64 e 65 del regolamento provvisorio.
- (14) Come risulta al considerando 66 del regolamento provvisorio, in mancanza di altre informazioni attendibili, il valore normale per il produttore esportatore libico ha dovuto essere determinato sulla base dei dati presentati nella denuncia, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.
- (15) Il medesimo produttore esportatore ha sostenuto che, in ogni caso, il margine di profitto utilizzato nella denuncia per costruire il valore normale era sopravvalutato. A difesa della sua affermazione, egli ha obiettato che i margini di profitto nel commercio dell'urea sono tradizionalmente bassi.
- (16) Sulla base dei risultati relativi ad altri produttori esportatori che hanno collaborato al procedimento, la Commissione ha ritenuto opportuno riesaminare il livello del margine di profitto utilizzato per costruire il valore normale del produttore esportatore libico.
- (17) Come risulta al considerando 22 del regolamento provvisorio, il margine di profitto medio realizzato dai produttori esportatori che hanno collaborato alla presente inchiesta per la vendita del prodotto in esame sul proprio mercato interno è stato utilizzato, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base, per costruire il valore normale di quei produttori esportatori per i quali non è stato possibile determinare il margine di profitto in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base o delle sue lettere a) e b). Poiché non si è trovata alcuna ragione valida tale da giustificare l'applicazione di un diverso margine di profitto al produttore esportatore libico, e in mancanza di informazioni più adeguate, si è deciso di applicare, nella fase definitiva, questo stesso margine di profitto al produttore libico per determinare il valore normale.

Valore normale basato sulle vendite effettuate sul mercato interno

- (18) Due produttori esportatori rumeni hanno affermato che il valore normale avrebbe dovuto essere stabilito mensilmente tenuto conto dell'inflazione in Romania durante il periodo dell'inchiesta. Tale metodologia è stata seguita durante la fase provvisoria per tutti i produttori esportatori rumeni.
- (19) L'impostazione è stata tuttavia riveduta dopo l'istituzione dei dazi antidumping provvisori. Dall'inchiesta è emerso che gli effetti dell'inflazione non erano tali da giustificare un calcolo mensile del valore normale. È prassi consolidata dell'istituzione determinare la media dei valori normali per il periodo dell'inchiesta tranne in casi di iperinflazione. Tali condizioni non erano tuttavia soddisfatte nel caso della Romania.
- (20) Si è ritenuto pertanto opportuno stabilire il valore normale per ciascun produttore esportatore rumeno, durante la fase definitiva, sulla base del prezzo medio pagato sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta.

Valore normale costruito

- (21) L'industria comunitaria ha sostenuto che per determinare il margine di profitto utilizzato per costruire il valore normale per i produttori esportatori bulgari, estoni e lituani, avrebbe dovuto essere utilizzato il rendimento minimo del capitale investito «necessario di norma per mantenere a lungo termine la redditività dell'industria dell'urea». È stato obiettato che i margini di profitto nei suddetti paesi non sarebbero, in generale, attendibili a causa delle «interferenze» di un sistema diverso dall'economia di mercato nei sistemi contabili delle società in questione.
- (22) Dall'inchiesta non sono emersi altri elementi di prova o informazioni che indicassero che la contabilità delle società in questione non fosse attendibile e non potesse pertanto essere utilizzata per determinare il margine di profitto. Le istituzioni non hanno quindi potuto far altro che stabilire il valore normale in conformità dell'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base. I margini di profitto sono stati quindi determinati in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6, lettere b) e c), del regolamento di base, ossia sulla base del profitto realizzato per la stessa categoria generale di prodotti fabbricati e venduti dal produttore esportatore interessato sul mercato interno nel caso della Lituania e, nel caso della Bulgaria e dell'Estonia, su qualsiasi altra base equa, ossia sulla base della media ponderata del margine di profitto accertata per gli altri produttori esportatori che hanno collaborato al presente procedimento.
- (23) Tuttavia, è stato riesaminato il livello del margine di profitto determinato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base, partendo dalla media ponderata dei margini di profitto dei produttori esportatori che hanno collaborato, che avevano effettuato vendite remunerative sul mercato interno. In seguito alla conclusione del procedimento per quanto riguarda le importazioni di urea originarie dell'Egitto, i produttori esportatori egiziani sono stati esclusi dal calcolo della media del margine di profitto.
- (24) In seguito alle osservazioni del produttore esportatore estone è stato riesaminato il margine di profitto utilizzato per la ricostruzione del suo valore normale. Da un riesame delle conclusioni provvisorie è emerso chiaramente che il margine di profitto utilizzato — basato sulle vendite di altri prodotti della società — doveva essere riveduto, poiché tali prodotti non potevano essere considerati parte della stessa categoria generale del prodotto in esame (ossia fertilizzanti). In mancanza di vendite sufficienti effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, di altri produttori/esportatori estoni del prodotto in esame e/o di altri prodotti della stessa categoria generale venduti dalla società estone in questione, è stato pertanto applicato nella fase definitiva qualunque altro metodo appropriato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base. A questo proposito, per determinare il margine di profitto

ci si è basati sulla media ponderata dei margini di profitto degli altri produttori esportatori interessati che hanno collaborato (come nel caso del produttore esportatore bulgaro; confronta il considerando 22 in fine).

- (25) Il produttore esportatore lituano ha mosso obiezioni in merito all'uso delle spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e del profitto del nitrato d'ammonio (NA) per la costruzione del valore normale. Egli ha affermato che l'urea e il nitrato d'ammonio sono fertilizzanti diversi, venduti su mercati diversi e in situazioni di concorrenza differenti, e che presentano differenze in termini di tecnologia di fabbricazione, domanda di mercato, prezzi di vendita e costi.
- (26) Dato che in Lituania vi è un unico produttore di urea, e in mancanza di vendite rappresentative sul mercato interno, è possibile applicare l'articolo 2, paragrafo 6, lettera b), del regolamento di base per determinare le SGAV e il profitto. Inoltre, l'urea e il nitrato d'ammonio sono entrambi fertilizzanti a base di azoto e, pur presentando alcune differenze per quanto riguarda la tecnologia di produzione, appartengono alla stessa categoria generale di prodotti, come previsto dal regolamento di base. In linea teorica, i mercati e le situazioni di concorrenza non sono diversi (un produttore, concorrenza per le importazioni). Alla luce di quanto precede, si è deciso di confermare la determinazione provvisoria.

Prezzo all'esportazione

- (27) Non essendo pervenute osservazioni dalle parti interessate, e in mancanza di altri elementi che possano privare di validità le conclusioni provvisorie, vengono confermati i prezzi all'esportazione stabiliti a titolo provvisorio per tutti i produttori esportatori interessati.

Confronto**Costi di movimentazione e carico**

- (28) In seguito alle osservazioni inviate dal produttore esportatore libico per quanto riguarda il calcolo dei costi di movimentazione e carico sostenuti per l'esportazione del prodotto in esame nella Comunità, la Commissione ha riveduto i propri calcoli e ha riscontrato un errore di calcolo, che è stato corretto.

2. Paesi non retti da un'economia di mercato

- (29) Il produttore esportatore bielorusso ha affermato di essere stato trattato dalla Commissione come parte che non ha collaborato al procedimento. La società ha sostenuto di aver fornito alla Commissione tutte le informazioni richieste e ritiene che essa l'abbia trattata come parte che non ha collaborato soltanto per privarla dei suoi diritti di parte che ha collaborato, segnatamente della possibilità di offrire un impegno.

(30) Nella presente inchiesta, il fatto che la società non abbia fornito le informazioni necessarie per stabilire un prezzo all'esportazione verificabile ha comportato l'applicazione della norma prevista all'articolo 18 del regolamento di base per le parti che non hanno collaborato, e quindi l'impiego parziale di «dati disponibili», nella fattispecie i dati Eurostat relativi alle esportazioni.

(31) Va sottolineato tuttavia che, contrariamente a quanto afferma la società, l'applicazione dell'articolo 18 non l'ha privata di alcuno dei suoi diritti di parte interessata, segnatamente del diritto di ricevere informazioni, di essere sentita e di presentare osservazioni scritte, di consultare fascicoli non riservati e della possibilità di offrire un impegno.

Status di impresa operante in un'economia di mercato (SEM)

(32) Come risulta dai considerando 118-130 del regolamento provvisorio, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, tre società ucraine hanno chiesto lo status di impresa operante in un'economia di mercato (SEM) affermando di operare in condizioni di economia di mercato per quanto riguarda la produzione e la vendita del prodotto simile in questione. Si rammenta che due società ucraine hanno ottenuto l'SEM. Un produttore esportatore ucraino, al quale l'SEM è stato rifiutato, ha contestato le conclusioni della Commissione in merito a una possibile interferenza dello Stato.

(33) L'industria comunitaria ha ribadito che le società ucraine che producono e vendono fertilizzanti a base di azoto, compresa l'urea, sono soggetti a una notevole interferenza dello Stato e che quindi, in linea generale, non avrebbero dovuto ricevere l'SEM. Essa ha obiettato in particolare che il mercato ucraino dei fertilizzanti era caratterizzato dall'esistenza di contratti in conto lavorazione (lavorazione per conto terzi), da accordi di scambio e da interferenze dello Stato nella determinazione dei costi di energia, elettricità e trasporto, e che tutti questi fattori erano incompatibili con una situazione di economia di mercato.

(34) Tali obiezioni mosse dai produttori esportatori e dall'industria comunitaria sono già state trattate nei considerando 118-130 del regolamento provvisorio. Va tuttavia aggiunto che, per quanto riguarda i contratti in conto lavorazione, si è ritenuto che essi non fossero di per sé in contrasto con l'SEM, dato che non possono essere considerati necessariamente come una tipica caratteristica dell'interferenza statale. Per quanto riguarda l'interferenza dello Stato nei costi di trasporto, si è tenuto conto di tale elemento utilizzando le tariffe applicabili ai trasporti nel paese di riferimento. Nessun elemento ha dimostrato che i costi di energia ed elettricità fossero notevolmente distorti dall'interferenza dello Stato e che non rispecchiassero sostanzialmente il valore del mercato. Inoltre, rispetto a quello del gas naturale, il costo di energia ed elettricità non è uno dei principali fattori di produzione dell'urea.

Trattamento individuale

(35) L'industria comunitaria ha contestato la decisione di concedere il trattamento individuale ad un produttore esportatore ucraino affermando che la partecipazione azionaria dello Stato nella società avrebbe consentito una notevole interferenza statale.

(36) Dato, tuttavia, che l'industria comunitaria che ha presentato la denuncia non ha fornito nuove informazioni o prove in grado di dimostrare che la presunta interferenza dello Stato consentirebbe di eludere le misure istituite, la richiesta è stata respinta. Sono pertanto confermate le conclusioni del regolamento provvisorio (considerando 132).

Vendite effettuate nel quadro di contratti in conto lavorazione

(37) Come illustrato ai considerando 133-135 del regolamento provvisorio, tre società ucraine operavano nel quadro di contratti in conto lavorazione. Si rammenta che, conformemente alla legislazione ucraina, il fornitore delle materie prime resta il proprietario del prodotto finito e la società trasformatrice non acquisisce la proprietà della merce.

(38) Dall'inchiesta è emerso che una delle società alla quale è stato concesso l'SEM non poteva essere considerata un produttore esportatore del prodotto in esame. La società in questione aveva instaurato relazioni commerciali a lungo termine con un'altra società avente sede in un paese terzo. In base a tale relazione, quest'ultima era praticamente l'unico fornitore della principale materia prima nel quadro di contratti in conto lavorazione (nonché proprietaria durante l'intero processo produttivo). La società partecipava inoltre attivamente alle vendite per l'esportazione del prodotto in esame. Tali fatti indicano chiaramente che le relazioni tra le due società andavano oltre il normale rapporto tra acquirente e venditore.

(39) In mancanza di collaborazione da parte del fornitore di gas associato, non è stato possibile stabilire, e tanto meno verificare, il costo globale di fabbricazione e il prezzo pagato o pagabile per le vendite all'esportazione. Va sottolineato altresì che, sebbene fossero disponibili alcune informazioni sul prezzo all'esportazione al primo acquirente indipendente, tali informazioni non erano verificabili e non hanno quindi potuto essere usate per stabilire un margine di dumping. Senza la collaborazione del fornitore associato (e proprietario legale tanto della principale materia prima quanto del prodotto finito), non è stato possibile stabilire in maniera attendibile il valore normale e il prezzo all'esportazione della società ucraina in questione. Non si è potuto stabilire, pertanto, un margine di dumping individuale per tale società.

(40) Un'altra società ucraina, alla quale non sono stati concessi né l'SEM né il trattamento individuale, ha realizzato tutte le sue vendite per l'esportazione nel quadro di contratti in conto lavorazione. In mancanza di cooperazione da parte del suo fornitore di gas, nonché di prezzi

all'esportazione al primo acquirente indipendente verificabili, i prezzi di tali operazioni sono stati stabiliti, come illustrato al considerando 66, per valutare il margine di dumping per il paese.

- (41) Infine, una terza società ha realizzato parte delle sue vendite interne e per l'esportazione nel quadro di contratti in conto lavorazione. Analogamente, in mancanza di collaborazione da parte dei fornitori, nonché di prezzi verificabili al primo acquirente indipendente, le istituzioni comunitarie non hanno potuto far altro che ignorare tutte le vendite effettuate nel quadro di tali contratti. Le rimanenti vendite interne erano comunque rappresentative, come risulta dal considerando 138 del regolamento provvisorio.
- (42) Altre due società ucraine che avevano realizzato vendite nel quadro di contratti in conto lavorazione e i cui fornitori di gas hanno rifiutato di collaborare, hanno tuttavia obiettato di aver comunicato dati relativi alle vendite precisi ed attendibili e di aver fornito sufficienti elementi di prova che consentono di tener conto delle operazioni effettuate per determinare il valore normale o il prezzo all'esportazione.
- (43) Durante la visita di verifica si è stabilito che né i prezzi delle fatture, né i pagamenti dell'urea figuravano nei documenti contabili di tali società. In mancanza di cooperazione da parte dei fornitori di gas, nei cui documenti contabili avrebbero dovuto di norma essere registrati tali dati, o di prove dell'effettivo pagamento di dette operazioni, le informazioni non hanno potuto essere verificate e non hanno quindi potuto essere accettate.

Valore normale

i) Paese di riferimento

- (44) Tre produttori esportatori ucraini hanno obiettato che per calcolare il valore normale nei loro confronti non ci si sarebbe dovuti basare sui prezzi e sui costi interni di un paese di riferimento, bensì sul valore normale ricavato dalle vendite sul mercato interno di un produttore esportatore ucraino al quale era stato concesso l'SEM.
- (45) È prassi consolidata delle istituzioni comunitarie, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, determinare il valore normale a norma dei paragrafi da 1 a 6 dell'articolo 2 del regolamento di base soltanto per produttori che possano dimostrare di operare in condizioni di economia di mercato. Per tutti gli altri produttori del medesimo paese, il valore normale viene determinato a norma dell'articolo 2, paragrafo 7 lettera a), ossia in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato oppure su qualsiasi altra base equa di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a). Non sono pertanto giustificate modifiche delle conclusioni provvisorie a questo proposito.
- (46) Il produttore esportatore bielorusso, tre produttori esportatori ucraini, i governi della Bielorussia e dell'Ucraina, nonché un'associazione di importatori, hanno contestato la scelta degli USA come paese di riferimento, sostenendo che la Lituania era un paese terzo ad economia di mercato più adeguato.
- (47) Le parti hanno dichiarato che la scelta degli USA non era adeguata a causa dell'elevato costo del gas nel paese, che avrebbe comportato una distorsione dei prezzi dell'urea, del diverso livello di sviluppo economico rispetto a Bielorussia e Ucraina, e delle diverse dimensioni del mercato. Anche il fatto che un unico produttore statunitense abbia collaborato è stato utilizzato per contestare la scelta degli USA come paese terzo ad economia di mercato. È stato poi obiettato che la Lituania era il paese di riferimento più adeguato, poiché il volume di urea prodotto nel paese era rappresentativo rispetto al volume delle esportazioni nella Comunità di urea proveniente da Ucraina e Bielorussia durante il periodo dell'inchiesta. È stato dichiarato inoltre che la Lituania era un mercato aperto e competitivo, senza dazi all'importazione, che disponeva di un accesso analogo al gas naturale e di un processo di produzione simile a quello di Bielorussia e Ucraina. Le parti hanno ritenuto trascurabile il fatto che in Lituania esistesse un unico produttore di urea, dato che la Lituania e altri paesi nei quali esiste un unico produttore del prodotto in esame sono già stati utilizzati nel corso di inchieste precedenti su prodotti appartenenti alla stessa categoria.
- (48) Le istituzioni comunitarie hanno esaminato in maniera approfondita tutte le argomentazioni suesposte e hanno tratto le conclusioni seguenti.
- (49) Mentre sul mercato statunitense operano oltre 10 produttori di urea — e almeno cinque in Ucraina —, in Lituania esiste un unico produttore. Sebbene gli Stati Uniti applichino dazi antidumping alle importazioni di urea provenienti dai paesi dell'ex Unione Sovietica, sono stati importati ingenti quantitativi di urea (oltre 1 milione di t) da altri paesi terzi. Sebbene dall'inchiesta sia emerso che in Lituania non vengono applicati dazi alle importazioni di urea, queste restano comunque minime. Gli Stati Uniti dispongono di un vasto mercato per l'urea (oltre 10 milioni di t l'anno), mentre il mercato lituano è praticamente inesistente. Pertanto, le vendite di urea effettuate durante il periodo dell'inchiesta sul mercato lituano sono state minime e, secondo le informazioni fornite dal produttore lituano, non sono state realizzate nel corso di normali operazioni commerciali. Si è concluso, quindi, che il mercato statunitense dell'urea è estremamente competitivo, diversamente da quello lituano. Infine, e contrariamente a quanto avviene in Lituania, le vendite statunitensi sul mercato interno sono rappresentative rispetto alle esportazioni di Bielorussia e Ucraina nella Comunità.
- (50) Il fatto che un unico produttore statunitense abbia collaborato all'inchiesta non incide sulle conclusioni suesposte. I prezzi praticati da tale produttore, utilizzati per stabilire il valore normale, sono soggetti alla concorrenza sopra descritta. I quantitativi venduti da quest'unico produttore erano rappresentativi anche rispetto a quelli esportati complessivamente da Bielorussia e Ucraina nella Comunità.

- (51) Per quanto riguarda le analoghe possibilità di accesso al gas naturale, la principale materia prima utilizzata per produrre l'urea, sono state analizzate anche le forniture ai produttori di urea. È stato confermato che mentre il produttore americano, come quelli ucraini, si rivolgeva a più fornitori di gas, il produttore lituano aveva un unico fornitore, e non disponeva di fonti alternative di approvvigionamento. Inoltre, analogamente all'Ucraina, gli Stati Uniti sono nel contempo produttore e importatore di gas naturale, mentre la Lituania non possiede risorse di gas naturale.
- (52) La Commissione ha inoltre confrontato i processi di produzione di Stati Uniti, Bielorussia e Ucraina, concludendo che la tecnologia utilizzata dal produttore americano era almeno altrettanto efficace di quella utilizzata dai produttori bielorussi e ucraini.
- (53) È stato affermato inoltre che la Lituania dovrebbe essere utilizzata come paese di riferimento in quanto oggetto della medesima inchiesta.
- (54) La Commissione sottolinea che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, viene utilizzato, se lo si ritiene opportuno, un paese terzo ad economia di mercato sottoposto alla stessa inchiesta. Tuttavia per le ragioni illustrate nei considerando 49-51, la Lituania non ha potuto essere considerata un paese di riferimento adeguato ai fini della presente inchiesta.
- (55) Come già affermato al considerando 107 del regolamento provvisorio, è stato applicato un adeguamento al costo elevato pagato negli USA per il gas naturale durante il periodo dell'inchiesta. Tale costo elevato del gas naturale era dovuto ad una situazione specifica del mercato statunitense durante il periodo dell'inchiesta. L'adeguamento ha ridotto il costo del gas ad un livello confrontabile con quello di altre società che hanno collaborato al presente procedimento.
- (56) L'industria comunitaria ha sostenuto la scelta degli USA come paese di riferimento, affermando tuttavia che i prezzi del gas negli USA avevano subito soltanto leggeri aumenti e che quindi non avrebbe dovuto essere applicato alcun adeguamento. Se è vero che l'aumento più elevato dei prezzi del gas si è verificato soltanto nella seconda metà del 2000, ossia dopo il periodo dell'inchiesta, si è constatato che durante la seconda metà del periodo dell'inchiesta si registrava già un aumento insolito e specifico del costo del gas naturale. L'adeguamento applicato è stato pertanto ritenuto giustificato.
- (57) Per le ragioni suesposte, si conclude che gli USA sono stati opportunamente selezionati quale paese terzo ad economia di mercato adeguato. Il valore normale basato sulle vendite realizzate sul mercato interno degli USA nel corso di normali operazioni commerciali, che comprende un margine di profitto ragionevole e non eccessivo, è quindi pienamente conforme ai requisiti dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.
- ii) *Valore normale per le società alle quali è stato concesso l'SEM*
- (58) La società ucraina che aveva effettuato quasi tutte le vendite nel quadro di contratti in conto lavorazione ha obiettato che le sue vendite sul mercato interno avrebbero dovuto essere utilizzate per determinare il suo valore normale. In alternativa, la società ha proposto alla Commissione di utilizzare il valore normale di un produttore esportatore ucraino al quale è stato concesso l'SEM o di costruire il valore normale sulla base dei propri dati.
- (59) A causa della mancata collaborazione da parte del fornitore di gas associato, si è concluso che tale società ucraina non potesse essere ritenuta un produttore esportatore di urea (cfr. i considerando 38 e 39 per maggiori informazioni). Non è stato pertanto stabilito alcun valore normale.
- (60) Come indicato al considerando 138 del regolamento provvisorio, si è esaminato anche se fosse necessario applicare adeguamenti ad altri fattori di costo, in particolare i costi di ammortamento sostenuti dal produttore esportatore ucraino, i cui dati sono stati utilizzati per calcolare il suo valore normale.
- (61) Da un confronto tra il costo d'ammortamento, contenuto nel costo di produzione dei diversi impianti del produttore che ha collaborato nel paese di riferimento, e il costo d'ammortamento sostenuto dal produttore ucraino, sono emerse alcune differenze. Esse, però, erano imputabili a numerosi fattori e non erano comunque tali da giustificare un adeguamento del costo del produttore ucraino. Inoltre, poiché il valore normale di tale produttore ucraino si basava sulle vendite effettuate sul mercato interno, qualsiasi modifica del costo avrebbe, al massimo, un impatto trascurabile. Non sono stati pertanto applicati adeguamenti.
- Prezzo all'esportazione**
- (62) Due società ucraine, le cui vendite per l'esportazione erano state effettuate nel quadro di contratti in conto lavorazione e sono state quindi escluse dal calcolo del dumping, hanno affermato che il loro prezzo all'esportazione avrebbe dovuto essere costruito sulla base dell'imposta di trasformazione applicata ai loro clienti all'estero e del costo del gas pagato da essi o da un altro produttore esportatore ucraino, maggiorati di un ragionevole profitto.
- (63) Per quanto riguarda una delle società, a causa della mancata collaborazione da parte del fornitore di gas, non solo non è stato possibile verificare i prezzi delle vendite per l'esportazione, ma neppure considerare la società stessa come produttore esportatore di urea (cfr. i considerando 38 e 39). Pertanto, per essa non è stato stabilito alcun margine di dumping individuale.

(64) Quanto all'altra società, la metodologia proposta non è conforme all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Tale articolo non intende proporre metodi alternativi per stabilire i prezzi all'esportazione nei casi di omessa collaborazione, bensì tener conto della partecipazione, nelle vendite per l'esportazione, di un importatore della Comunità collegato o associato col produttore esportatore. La costruzione proposta dalle società ucraine, contrariamente al disposto dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, non si basa su un prezzo di vendita a una parte indipendente. Essa usa invece come punto di partenza un costo di fabbricazione (un metodo utilizzato per costruire i valori normali e non i prezzi all'esportazione). La richiesta è stata pertanto respinta.

(65) Una terza società ucraina, che ha realizzato tutte le sue vendite all'esportazione nel quadro di contratti in conto lavorazione, ha obiettato che invece di basarsi sul prezzo all'esportazione più basso, si sarebbe dovuto utilizzare il prezzo medio all'esportazione di altri produttori esportatori ucraini.

(66) Non c'era tuttavia motivo di ritenere che il prezzo medio all'esportazione di altri produttori esportatori ucraini fosse più preciso. È prassi delle istituzioni comunitarie utilizzare, in caso di omessa collaborazione, la media ponderata dei prezzi all'esportazione delle operazioni realizzate ai prezzi più bassi, che rappresentano al tempo stesso una buona parte dei quantitativi esportati a prezzi verificabili.

Confronto

(67) Due società ucraine e una società bielorusa hanno affermato che la Commissione avrebbe dovuto fornire loro informazioni essenziali per consentire loro di far valere i loro vantaggi comparati naturali.

(68) Poiché un'unica società statunitense ha collaborato al procedimento, non sarebbe stato possibile fornire informazioni specifiche su produzione e vendite senza infrangere le norme di riservatezza. Altre informazioni essenziali (ubicazione, accesso alle materie prime, ecc.) sono a disposizione del pubblico. Le istituzioni comunitarie hanno analizzato le informazioni disponibili e hanno applicato, di propria iniziativa, gli adeguamenti necessari. Si rammenta che durante il periodo dell'inchiesta si è riscontrato un costo insolitamente elevato del gas naturale negli USA e, pertanto, è stato applicato un adeguamento al costo del gas utilizzato per la società statunitense che ha collaborato, riducendolo a un livello confrontabile con quello di altre società che hanno collaborato al presente procedimento.

(69) Tre società ucraine e la società bielorusa hanno contestato il fatto che la Commissione avesse applicato un adeguamento al prezzo all'esportazione per tener conto del costo del trasporto interno sulla base delle tariffe ferroviarie in vigore nel paese di riferimento. Esse hanno

affermato che si sarebbe dovuto tener conto delle tariffe ucraine o, in alternativa, di quelle lituane.

(70) Dato che le tariffe ferroviarie di Ucraina e Bielorussia, due paesi che non operano ancora in condizioni di economia di mercato, vengono fissate dallo Stato, non si può ritenere che esse rispecchino i normali prezzi di mercato. È prassi consolidata delle istituzioni comunitarie basare gli adeguamenti relativi a questo tipo di trasporto interno per i paesi di cui all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, su dati verificati del paese di riferimento, qualora disponibili. Quando è stato concesso l'SEM ad alcune società ucraine interessate, è stato espressamente indicato che alcuni fattori di costo avrebbero potuto essere adeguati per allinearli con il valore di mercato normale. Non sono pertanto giustificate modifiche delle conclusioni provvisorie.

(71) È stato inoltre affermato che avrebbero dovuto essere applicate tariffe più basse poiché i produttori esportatori ucraini utilizzavano i propri vagoni ferroviari per spedire ingenti quantitativi, e il ritorno dei vagoni vuoti era a loro carico.

(72) Da informazioni fornite dal produttore del paese di riferimento, è emerso che era giustificato un adeguamento per l'impiego dei propri vagoni. I calcoli sono stati pertanto riveduti.

(73) Le società ucraine e la società bielorusa hanno obiettato che l'adeguamento applicato per tener conto delle differenze fisiche tra urea granulata venduta sul mercato interno del paese di riferimento e urea sotto forma di cristalli da esse esportata avrebbe dovuto basarsi sulle differenze di prezzo constatate sul mercato europeo.

(74) Poiché, tuttavia, si intende determinare un valore normale per l'urea sotto forma di cristalli sul mercato del paese di riferimento, l'adeguamento deve basarsi su una differenza tra i prezzi riscontrata su quello stesso mercato. L'adeguamento si è basato quindi sulle differenze tra prezzi sul mercato statunitense. Non sarebbe opportuno servirsi del mercato comunitario poiché le differenze tra prezzi su tale mercato saranno influenzate molto probabilmente da pratiche di dumping. La richiesta è stata pertanto respinta.

(75) Due società ucraine e la società bielorusa hanno chiesto altresì un adeguamento per tener conto dello stadio commerciale, sostenendo di vendere il prodotto soltanto a commercianti.

(76) I produttori esportatori di Ucraina e Bielorussia hanno esportato il prodotto in esame a commercianti. Anche il produttore del paese di riferimento che ha collaborato ha venduto il prodotto a commercianti. Parte delle sue vendite sul mercato interno erano però destinate a miscelatori. Un'analisi approfondita delle funzioni e dei prezzi ha dimostrato che la richiesta non era giustificata.

3. Margine di dumping per le società oggetto dell'inchiesta

Applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base

(77) In seguito all'istituzione dei dazi provvisori, la Commissione ha esaminato se i costi di nolo comunicati dal produttore esportatore lituano, ma pagati dagli importatori, fossero esatti. Si è riscontrato che tali costi erano stati sovrastimati rispetto alle informazioni raccolte presso gli importatori e alle tariffe pubbliche disponibili per gli stessi tragitti. Gli importi dei costi di nolo sono stati riveduti di conseguenza e sono stati utilizzati i costi effettivi.

(78) In seguito alle osservazioni formulate dal produttore esportatore estone in merito all'inopportunità di un adeguamento — a titolo provvisorio — del valore cif delle vendite non riportate utilizzato per determinare il margine di dumping per tali vendite, la Commissione ha esaminato la questione in maniera approfondita e ha deciso di rivedere il metodo impiegato. L'adeguamento applicato durante la fase provvisoria è stato annullato. Tuttavia, in mancanza di informazioni attendibili da parte della società, la Commissione ha deciso di basare le proprie conclusioni sulle informazioni fornite da Eurostat, che rappresentano i dati disponibili più affidabili.

(79) La Commissione aveva proceduto, in via provvisoria, ad un adeguamento del valore cif del produttore esportatore bielorusso utilizzato per calcolare il margine di dumping. Dato che tale adeguamento è stato effettuato erroneamente, esso è stato annullato.

Margine di dumping

(80) I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif all'importazione alla frontiera comunitaria sono i seguenti:

Bielorussia	
Tutte le società	67,3 %
Bulgaria	
— Chimco AD:	90,3 %
— Altre:	90,3 %
Croazia	
— Petrokemija d.d.:	72,9 %
— Altre:	2,9 %
Estonia	
— JSC Nitrofert	37,4 %
— Altre:	37,4 %

Libia	
— National Oil Corporation:	48,8 %
— Altre:	48,8 %

Lituania	
— Joint Stock Company Achema, Jonava:	10,0 %
— Altre:	10,0 %

Romania	
— S.C. Amonil S.A., Slobozia	20,1 %
— Petrom S.A. Sucursala Doljchim Craiova, Craiova	40,7 %
— Sofert S.A., Bacau	25,2 %
— Altre:	40,7 %

Ucraina	
— Cherkassy Azot, Cherkassy	21,1 %
— DniproAzot, Dniprodzerzhinsk	66,3 %
— Altre:	82,1 %

E. PREGIUDIZIO

1. Definizione dell'industria comunitaria

(81) Alcune parti interessate hanno ribadito che i produttori comunitari che hanno acquistato e importato urea dai paesi interessati dal presente procedimento dovrebbero essere esclusi dalla definizione dell'industria comunitaria.

(82) Come indicato nel considerando 156 del regolamento di base, questi acquisti sono stati effettuati in volumi assai ridotti e al fine di compensare carenze dell'approvvigionamento dovute a lavori di manutenzione. L'unica società che ha effettuato acquisti in quantità più significative, equivalenti al 20 % circa della sua produzione durante il PI, è stata spinta dall'esigenza di integrare la sua gamma di prodotti. Dall'inchiesta è emerso che questa società è soprattutto un produttore di urea, e non un importatore, e che quindi non ci sono ragioni valide per escluderla dalla definizione dell'industria comunitaria. In ogni caso, la sua esclusione non inciderebbe in misura considerevole sulle conclusioni dell'inchiesta o sul livello dei dazi istituiti.

(83) Pertanto, le conclusioni di cui al considerando 157 del regolamento provvisorio sono confermate.

2. Consumo nella Comunità

(84) In mancanza di nuovi dati, si confermano le conclusioni relative al consumo comunitario di cui ai considerando 158 e 159 del regolamento provvisorio.

3. Importazioni dai paesi interessati

Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni in questione

(85) È stato obiettato che non si devono cumulare le importazioni di urea originarie della Romania con quelle degli altri paesi interessati dal presente procedimento. La richiesta si basa sul fatto che i volumi delle importazioni e le quote di mercato hanno seguito un andamento diverso nel periodo in esame.

(86) Nel considerando 162 del regolamento provvisorio, si afferma che:

- le importazioni originarie di tutti i paesi in questione sono significative e superano di gran lunga i livelli di cui all'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base,
- i margini di dumping riscontrati sono tutti superiori al livello de minimis, e tutti i produttori esportatori hanno praticato prezzi inferiori ai prezzi di vendita dell'industria comunitaria,
- i prezzi dell'urea importata e di quella prodotta nella Comunità sono diminuiti in misura notevole nel periodo in questione.

(87) Il volume delle importazioni di urea originarie della Romania ha seguito l'andamento dei prezzi sul mercato comunitario, nel periodo in esame c'è stata, cioè, una certa relazione tra i prezzi e il volume delle importazioni originarie della Romania. Nel 1999, quando i prezzi hanno raggiunto il livello minimo, le importazioni dalla Romania si sono quasi interrotte. Ciò dimostra la trasparenza dei prezzi sul mercato comunitario, ma anche il fatto che gli esportatori rumeni si ritirano da un mercato con prezzi troppo bassi. Tuttavia, con il parziale aumento dei prezzi registrato tra il 1999 e il PI (cfr. considerando 164 del regolamento provvisorio), le importazioni rumene sono aumentate notevolmente (2,3 % della quota di mercato durante il PI). Fra i paesi in questione, durante il PI la Romania è stato il quarto maggiore esportatore verso la Comunità.

(88) Questo andamento non ha caratterizzato soltanto le importazioni originarie della Romania. Infatti, anche le importazioni provenienti da altri paesi interessati hanno seguito un andamento molto simile con un calo delle importazioni tra il 1996 e il 1999 e una notevole ripresa delle vendite sul mercato comunitario durante il PI. Questo andamento è stato registrato sullo sfondo di un aumento del volume annuale complessivo delle importazioni dai paesi interessati nel periodo in esame. È variata soltanto la quota, in funzione dei prezzi, dei singoli paesi interessati alle importazioni. Ciò dimostra ancora una volta l'esistenza di una concorrenza tra i prodotti importati e non è motivo per non cumulare le importazioni originarie della Romania, o di qualsiasi altro fra i paesi interessati.

(89) Per tutti i motivi summenzionati, si ritiene che i criteri previsti all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base siano stati riuniti. Pertanto, si confermano le conclusioni di cui al considerando 162 del regolamento provvisorio.

Volume, quota di mercato e prezzi delle importazioni in questione

(90) In mancanza di nuovi dati sul volume e sui prezzi delle importazioni originarie dei paesi interessati, si confermano le conclusioni provvisorie.

Sottoquotazione

(91) In via provvisoria, la sottoquotazione è stata calcolata confrontando i prezzi al livello reso banchina frontiera comunitaria sdoganato (DEQ) degli esportatori e i prezzi franco fabbrica verificati dei produttori comunitari. I confronti sono stati effettuati sempre tra un prodotto venduto in cristalli o in granuli, sfuso o in sacchi e un prodotto dello stesso tipo e/o venduto nella stessa forma.

(92) Alcune parti, fra cui vari produttori esportatori, affermano che i prezzi dei produttori comunitari da prendere in considerazione per il confronto della sottoquotazione dovrebbero essere la media ponderata dei prezzi a livello d'industria comunitaria e non il prezzo del singolo produttore. Questo metodo servirebbe ad inflazionare in maniera artificiale il margine procedendo all'azzeramento a livello del produttore comunitario.

(93) Va notato innanzitutto che la sottoquotazione o il confronto dei prezzi sono un indicatore di pregiudizio che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base, mira a valutare «se le importazioni oggetto di dumping sono state effettuate a prezzi sensibilmente inferiori a quelli dei prodotti simili dell'industria comunitaria oppure se tali importazioni hanno comunque l'effetto di deprimere notevolmente i prezzi».

(94) È vero che non tutte le merci importate originarie dei paesi interessati sono state vendute a prezzi inferiori a quelli di ciascun produttore comunitario. Tuttavia, un volume notevole di esportazioni è stato venduto a prezzi inferiori a quelli dell'industria comunitaria. Va notato inoltre che il mercato comunitario dell'urea è molto trasparente e sensibile alle variazioni dei prezzi.

(95) Da un'ulteriore analisi è emerso che, per i paesi interessati, la percentuale delle importazioni, per società, per le quali sono stati praticati prezzi inferiori a quelli dell'industria comunitaria, varia fra lo 0 % e il 56 %, con una media complessiva per tutte le importazioni pari al 46 %. Il livello di sottoquotazione è del 17 %. Nessun azzeramento è stato usato in questa analisi. Tenuto conto della scarsa collaborazione del produttore esportatore bielorusso (considerando 113 del regolamento provvisorio) e di quello estone (considerando 58 del regolamento provvisorio), non è stato possibile effettuare un confronto dei prezzi per queste società. Tuttavia, non c'è motivo di pensare che i risultati sarebbero stati diversi.

- (96) Inoltre, va notato che l'industria comunitaria ha registrato perdite durante il PI (considerando 175 del regolamento provvisorio), cioè che i prezzi dell'industria comunitaria sono calati notevolmente. Anche per l'unica società che non ha praticato sottoquotazione dei prezzi, sono state riscontrate vendite sottocosto.
- (97) Pertanto, si può concludere in via definitiva che i produttori esportatori dei paesi interessati hanno praticato prezzi notevolmente inferiori a quelli dell'industria comunitaria e che i prezzi sul mercato comunitario sono calati durante il PI.
- (98) Sono state formulate numerose obiezioni in merito al calcolo per l'eliminazione del pregiudizio, obiezioni illustrate in dettaglio nei considerando 114-116 e 121-123. Tuttavia, gli adeguamenti eventualmente concessi tengono conto anche della sottoquotazione.

4. Situazione dell'industria comunitaria

- (99) In base ad ulteriori verifiche su due produttori comunitari, alcuni indicatori di pregiudizio sono variati in termini assoluti. Tuttavia, tali cambiamenti non sono stati tali da condizionare l'andamento degli indicatori del pregiudizio nel periodo in esame o a modificare le conclusioni provvisorie. In base a quanto esposto, si confermano le conclusioni provvisorie sul grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

F. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

- (100) Alcune parti interessate hanno ribadito che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria non è stato causato dalle importazioni oggetto di dumping ma piuttosto dall'offerta eccessiva di urea sul mercato mondiale. Ciò si ricollega a quanto affermato da altre parti, le quali sostengono che detto pregiudizio è la conseguenza del calo delle esportazioni, che ha condizionato le vendite sul mercato comunitario.
- (101) A tale riguardo, va notato che la valutazione della situazione dell'industria comunitaria è stata effettuata in base ai dati relativi alle vendite del prodotto in questione sul mercato comunitario. Pertanto, dall'analisi del pregiudizio vanno esclusi gli eventuali effetti negativi del calo delle esportazioni.
- (102) Inoltre, nel periodo in esame, le esportazioni dell'industria comunitaria sono diminuite di 337 000 t, mentre le vendite sul mercato comunitario sono aumentate di 172 000 t. Quindi, viste le difficoltà incontrate a livello di esportazione, l'industria comunitaria è riuscita a

deviare metà delle sue esportazioni sul mercato comunitario.

- (103) Nel contempo, il consumo comunitario è aumentato di 1,25 milioni di t, le importazioni oggetto di dumping di 867 000 t (cfr. considerando 163 del regolamento provvisorio), e l'industria comunitaria ha perso il 10,3 % del mercato comunitario (cfr. considerando 173 del regolamento provvisorio). L'incapacità dell'industria comunitaria di trarre vantaggio dall'espansione del mercato interno a fronte del calo delle esportazioni non è tanto la causa quanto la prova dell'esistenza del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping.
- (104) Di conseguenza, l'offerta eccessiva e il calo delle esportazioni hanno potuto incidere sull'industria comunitaria (in termini di una perdita limitata di economie di scala) soltanto perché le importazioni oggetto di dumping hanno impedito all'industria comunitaria di trarre pieno vantaggio da un mercato interno in espansione. Pertanto, si ritiene che le conseguenze del calo delle esportazioni e la presunta offerta eccessiva, se esaminate separatamente, non siano sufficienti ad annullare il nesso di causalità esistente tra l'effetto delle importazioni oggetto di dumping e il grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Si confermano le conclusioni di cui ai considerando 197 e 198 del regolamento provvisorio.

G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Importatori/operatori commerciali

- (105) Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio, nessuno fra gli importatori che hanno collaborato ha presentato osservazioni. Tuttavia, un'associazione di importatori ha ribadito che l'istituzione di misure anti-dumping è contraria all'interesse degli importatori di urea, per i quali è importante avere un settore agricolo fiorente.
- (106) Come affermato nel considerando 206 del regolamento provvisorio, ci sarà sempre necessità di importare il prodotto in questione. Anche se i dazi si ripercuotessero interamente, i costi per gli agricoltori non aumenterebbero di una percentuale superiore allo 0,6 %. Tale aumento potrebbe modificare in un certo qual senso le fonti di approvvigionamento degli agricoltori, ma non c'è alcun motivo per rimettere in discussione le conclusioni di cui al considerando 206 del regolamento provvisorio.

2. Utilizzatori*Agricultori*

- (107) Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio, alcune associazioni austriache, italiane, spagnole e britanniche degli agricoltori hanno presentato osservazioni. Le parti non hanno contestato la conclusione provvisoria secondo cui, nella peggiore delle ipotesi, i dazi comporterebbero un aumento dello 0,6 % dei costi. Esse si sono opposte, tuttavia, all'istituzione di misure e alla conclusione secondo cui gli aumenti di prezzo non si ripercuoteranno integralmente.
- (108) Dopo la verifica effettuata presso la sede di una cooperativa di agricoltori, si conferma la conclusione relativa alla ripercussione delle misure proposte sui costi. In base all'esperienza maturata in occasione di molti altri procedimenti antidumping si può affermare che le misure non si ripercuotono integralmente e non c'è ragione di pensare che ciò accadrà nel caso del procedimento in corso.
- (109) Pur riconoscendo che gli agricoltori si trovano in una situazione difficile, non è possibile concludere che l'impatto dei dazi sarebbe tale da rendere contraria all'interesse della Comunità l'istituzione di misure.

Utilizzatori industriali

- (110) Nessuno fra gli utilizzatori industriali che hanno collaborato ha presentato osservazioni scritte. Ciò lascia pensare che le misure non avrebbero un impatto considerevole su questi utilizzatori di urea.
- (111) Un utilizzatore industriale, che si occupa anche di importazioni e di vendite, ha presentato osservazioni attraverso un'associazione degli importatori. La società afferma che l'istituzione di misure potrebbe obbligarla a chiudere il suo impianto, con la relativa perdita di 380 posti di lavoro. Tuttavia, non essendo stata presentata direttamente dalla società, e non essendo suffragata da alcuna prova, tale obiezione viene respinta.

3. Conclusione sull'interesse della Comunità

- (112) In mancanza di nuovi dati in merito all'interesse della Comunità, si confermano le conclusioni di cui al considerando 219 del regolamento provvisorio.

H. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE**1. Livello di eliminazione del pregiudizio**

- (113) In via provvisoria, la sottoquotazione è stata calcolata confrontando i prezzi al livello reso banchina frontiera comunitaria sdoganato (DEQ) degli esportatori e i prezzi di riferimento franco fabbrica verificati dei produttori comunitari. Il confronto è stato effettuato per società tra un prodotto venduto in cristalli o in granuli, sfuso o in sacchi e un prodotto dello stesso tipo e/o venduto nella stessa forma.
- (114) Molti produttori esportatori hanno affermato che l'adeguamento relativo alle spese di scarico per arrivare al prezzo DEQ è insufficiente e dovrebbe essere incluso anche un margine degli importatori (soprattutto operatori commerciali), come è stato fatto recentemente in altri procedimenti relativi ai fertilizzanti.
- (115) Varie fonti, fra cui i produttori esportatori, l'industria comunitaria e importatori indipendenti, hanno fornito ulteriori prove delle spese di scarico effettive sostenute. In base a tali informazioni, la detrazione per le spese di scarico è stata opportunamente adeguata.
- (116) Il problema della concessione di un adeguamento per il margine degli importatori è stato considerato nel merito di questa particolare inchiesta. È stato dimostrato che i produttori esportatori hanno venduto urea sul mercato comunitario attraverso vari canali, inclusa la vendita diretta all'utilizzatore finale. Non è stata fornita alcuna prova per dimostrare una variazione dei prezzi in funzione del canale utilizzato. È stato invece accertato che di solito i prezzi di vendita non dipendono dal tipo di cliente e che non esistono differenze significative tra i canali di vendita utilizzati dall'industria comunitaria e quelli utilizzati dai produttori esportatori. Pertanto, la richiesta di un adeguamento per un margine degli importatori è stata respinta.
- (117) Alcune parti, fra cui la maggior parte dei produttori esportatori, sostengono che i prezzi dei produttori comunitari utilizzati per il calcolo della sottoquotazione rispetto ai prezzi di riferimento dovrebbero essere la media ponderata dei prezzi a livello di industria comunitaria e non il prezzo a livello del singolo produttore. Inoltre, è stato affermato che tale metodologia è servita a gonfiare artificialmente il margine avendo eliminato eventuali sottoquotazioni negative a livello di produttore comunitario. In aggiunta, è stato affermato che basare il calcolo dei dazi antidumping su un metodo che comporta un azzeramento è contrario ad una recente sentenza dell'OMC ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Comunità europee — dazi antidumping sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originaria dell'India — AB-2000-13 — Relazione dell'organo d'appello 1.3.2001.

- (118) Va notato che il calcolo della sottoquotazione mira a valutare l'effettiva portata del pregiudizio subito dall'industria comunitaria a causa delle importazioni oggetto di dumping. Per risultare realistico, qualsiasi confronto dei prezzi dovrebbe essere basato su dati economici certi. Dall'inchiesta è emerso che sul mercato comunitario esiste concorrenza tra ciascun singolo produttore esportatore e ciascun singolo produttore facente parte dell'industria comunitaria. A tale riguardo vanno segnalate, fra l'altro, una considerevole forcella dei prezzi e notevoli differenze per quanto riguarda la localizzazione dei produttori comunitari. Quindi, la portata del dumping pregiudizievole causato da un produttore esportatore all'industria comunitaria dovrebbe essere valutata in base all'effettiva situazione del mercato e a dati specifici verificati per ciascuna società.
- (119) Il confronto dei prezzi società per società permette di valutare con precisione l'incidenza complessiva del dumping pregiudizievole subito dall'industria comunitaria e non inflaziona artificialmente il livello della sottoquotazione rispetto ai prezzi di riferimento nel caso in esame. Pertanto, l'obiezione è respinta.
- (120) L'industria comunitaria sostiene che parte del prodotto in questione è stata importata nella Comunità sotto forma di grandi cristalli, e dovrebbe essere considerata un tipo distinto di urea. È stato inoltre affermato, che, per il calcolo della sottoquotazione rispetto ai prezzi di riferimento, i prezzi di questo tipo di prodotto dovrebbero essere confrontati con i prezzi dello stesso tipo di prodotto fabbricato nella Comunità.
- (121) È stato accertato che cristalli di grandi dimensioni sono stati effettivamente prodotti dall'industria comunitaria ed esportati nella Comunità da alcuni dei paesi interessati. Tuttavia, l'unica differenza di questo tipo di prodotto rispetto ai cristalli standard è un diametro maggiore. Non è stato dimostrato che i costi di produzione siano più elevati o che il prodotto sia stato venduto sopra-prezzo durante il PI. Pertanto, si conclude che non c'è motivo di considerare questi cristalli come un tipo distinto di prodotto.
- (122) Alcuni produttori esportatori hanno chiesto nuovamente un adeguamento per la qualità del loro prodotto. Tuttavia, tale richiesta non è stata suffragata da alcuna prova, né sono emersi problemi di qualità con il prodotto rumeno. L'obiezione è pertanto respinta.
- (123) Va notato che, in via provvisoria, per il calcolo del prezzo non pregiudizievole ci si è basati su un margine di profitto dell'8 % sui costi e non dell'8 % sul giro d'affari come indicato nel considerando 222 del regolamento provvisorio. Alcune parti che hanno collaborato hanno proposto di limitare al 5 % il margine di profitto, come nel caso di procedimenti antidumping precedenti relativi ai concimi azotati e del procedimento relativo all'urea originaria della Russia⁽¹⁾. Da parte sua, l'industria comunitaria ha ribadito che sarebbe più appropriato considerare un margine di profitto del 15 % di utile sul capitale investito (ROCE).
- (124) Si conferma che la determinazione di un margine di profitto congruo in questo procedimento si basa sulla valutazione del margine di profitto che l'industria comunitaria potrebbe ragionevolmente aver previsto in normali condizioni di concorrenza, in assenza delle importazioni oggetto di dumping. Pertanto, è necessario basarsi su una valutazione dei fatti specifici e non sulla valutazione delle situazioni che hanno caratterizzato altri procedimenti relativi ad altri prodotti e/o ad altri periodi d'inchiesta.
- (125) Per i motivi menzionati nel considerando 223 del regolamento provvisorio, la richiesta di basare la redditività sul ROCE è respinta.
- (126) Tenuto conto di quanto sopra, e in mancanza di prove che dimostrino che la determinazione di un margine di profitto dell'8 % non è corretta, si confermano le conclusioni di cui al considerando 221-227 del regolamento provvisorio.
- (127) Infine, sono state inserite nei calcoli, quando opportuno, le informazioni ricevute e i dati verificati dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio, incluse le informazioni verificate fornite da altri due produttori comunitari.

2. Livello e forma dei dazi

- (128) Alla luce di quanto summenzionato, si ritiene che, conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, si debbano istituire dazi antidumping definitivi pari ai margini di pregiudizio o ai margini di dumping riscontrati, se questi ultimi sono inferiori, sulle importazioni di urea originarie della Bielorussia, della Bulgaria, della Croazia, dell'Estonia, della Libia, della Lituania, della Romania e dell'Ucraina.
- (129) Per quanto riguarda il dazio residuo da applicare ai produttori esportatori che non hanno collaborato, esso è fissato in base all'aliquota di dazio più elevata stabilita per gli esportatori che hanno collaborato in ciascun paese.
- (130) Un produttore esportatore ha sostenuto che, per coerenza rispetto ad un procedimento precedente, i dazi dovrebbero corrispondere al prezzo minimo all'importazione, come nel caso del procedimento relativo all'urea originaria della Russia.
- (131) Tuttavia, come menzionato nel considerando 231 del regolamento provvisorio, per assicurare l'efficacia delle misure e scoraggiare la manipolazione dei prezzi osservata in occasione di alcuni procedimenti precedenti relativi alla stessa categoria generale di prodotti, cioè i fertilizzanti, i dazi definitivi dovrebbero essere importi specifici per tonnellata. L'obiezione è pertanto respinta.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 901/2001 del Consiglio, del 7 maggio 2001, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle interpretazioni di urea originarie della Russia. (GU L 127 del 9.5.2001, pag. 11).

(132) In base a quanto su esposto, gli importi del dazio definitivo sono i seguenti:

Paese	Società	Base per il dazio antidumping (%)	Dazio definitivo (EUR/t)
Bielorussia	Margine unico per tutto il paese	8,0	7,81
Bulgaria	Chimco AD	24,2	21,43
	Altre	24,2	21,43
Croazia	Petrokemija d.d.	9,4	9,01
	Altre	9,4	9,01
Estonia	JSC Nitrofert	11,4	11,45
	Altre	11,4	11,45
Libia	National Oil Corporation	12,5	11,55
	Altre	12,5	11,55
Lituania	Joint Stock Company Achema	10,0	10,05
	Altre	10,0	10,05
Romania	S.C. Amonil SA, Slobozia	6,7	7,20
	Petrom SA Sucursala Doljchim Craiova, Craiova	5,7	6,18
	Sofert SA, Bacau	7,6	8,01
	Altre	7,6	8,01
Ucraina	Open Joint Stock Company Cherkassy Azot, Cherkassy	18,7	16,27
	Joint Stock Company DniproAzot, Dniprodzerzinsk	9,2	8,85
	Altre	19,5	16,84

- (133) Le aliquote del dazio antidumping applicabili a titolo individuale ad alcune società indicate nel presente regolamento sono state stabilite in base alle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l'inchiesta per quanto riguarda le società in questione. Tali aliquote (in contrasto con il dazio unico a livello nazionale applicabile a «tutte le altre società») si applicano perciò esclusivamente alle importazioni del prodotto originario del paese interessato e fabbricato dalle società in questione e quindi dalle specifiche persone giuridiche citate. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra società, completa di nome e indirizzo, non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento comprese le entità collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggetti all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
- (134) Qualsiasi richiesta concernente l'applicazione di tali aliquote individuali applicabili a singole società (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale o alla creazione di nuove unità produttive o di vendita) deve essere immediatamente trasmessa alla Commissione ⁽¹⁾ unitamente a tutte le informazioni del caso, in particolare qualsiasi modifica delle attività della società concernenti la produzione e le vendite interne o l'esportazione connesse a tale cambiamento di ragione sociale o a tale creazione di nuove unità produttive o di vendita. Previa consultazione del comitato consultivo, la Commissione, se del caso, provvederà a modificare opportunamente il regolamento, aggiornando l'elenco delle società che beneficiano delle aliquote individuali di dazio.

⁽¹⁾ Commissione delle Comunità europee
 Direzione generale Commercio
 TERY 00/13
 Rue de la Loi/Wetstraat 200
 B-1049 Bruxelles

3. Riscossione dei dazi provvisori

- (135) Tenuto conto della portata dei margini di dumping riscontrati e alla luce del pregiudizio causato all'industria comunitaria, si ritiene indispensabile riscuotere in via definitiva all'aliquota del dazio definitivo gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio, istituito dal regolamento provvisorio. Se i dazi definitivi sono superiori a quelli provvisori, devono essere riscossi a titolo definitivo soltanto gli importi depositati al livello dei dazi provvisori.

4. Impegni

- (136) Dopo l'istituzione delle misure provvisorie, i produttori esportatori della Bielorussia, della Croazia, della Libia, della Romania e dell'Ucraina hanno offerto impegni sui prezzi conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. I produttori esportatori dell'Estonia e della Lituania hanno rinnovato le loro offerte di impegno, già presentate in via provvisoria, ma respinte per i motivi indicati nei considerando 236 e 237 del regolamento provvisorio.
- (137) Va ricordato che la Commissione ha già accettato un impegno dal produttore esportatore bulgaro durante la fase provvisoria del presente procedimento (cfr. considerando 236 del regolamento provvisorio). Come menzionato nel considerando 128, l'inserimento di nuovi dati nel calcolo del margine definitivo di pregiudizio ha inciso sul livello di eliminazione del pregiudizio. Pertanto, il prezzo minimo dell'impegno è stato opportunamente adeguato.
- (138) Dopo la comunicazione delle conclusioni provvisorie, l'industria comunitaria denunziante si è opposta alla decisione della Commissione di accettare un impegno dal produttore esportatore bulgaro. A tale riguardo, essa ha sostenuto che la società bulgara in questione è collegata, o ha stretti contatti tecnici e industriali, ad altri esportatori e/o produttori di concimi azotati, inclusa l'urea, con sede in Bulgaria, in Bielorussia e in Ucraina e che ciò potrebbe portare ad accordi compensativi. Inoltre, l'industria comunitaria ha espresso timori riguardo alla possibilità di questo produttore esportatore di rispettare gli obblighi dell'impegno.
- (139) Più in generale, l'industria comunitaria sostiene che gli impegni, e quindi i prezzi minimi, rappresentano una misura inadeguata per quanto riguarda i concimi azotati, compresa l'urea.
- (140) Va notato che l'industria comunitaria non è riuscita a provare le sue affermazioni riguardo al produttore esportatore bulgaro. Inoltre, l'inchiesta della Commissione non ha confermato tali ipotesi, che sono state pertanto respinte. Per quanto riguarda l'adeguatezza dell'impegno, va sottolineato che tale apprezzamento dovrebbe in primo luogo basarsi sulla situazione specifica della società. In effetti è stato accertato che la società in questione produce ed esporta esclusivamente urea e che in questo caso sarà possibile un controllo efficace dell'impegno.
- (141) In caso di sospetta violazione, di violazione o di revoca dell'impegno, può comunque, essere istituito un dazio antidumping, a norma dell'articolo 8, paragrafi 9 e 10, del regolamento di base.
- (142) Tutte le altre offerte di impegni sono state analizzate nei dettagli. Due ostacoli principali alla loro accettazione ne sono risultati:
- (143) I produttori esportatori interessati in Lituania, Romania, Croazia, Ucraina e Libia producono diversi tipi di fertilizzanti e/o altri prodotti chimici e hanno regolarmente venduto tali prodotti a clienti normali (in maggioranza rivenditori) nella Comunità. Questa pratica solleva il grave rischio di una compensazione incrociata, cioè mentre qualsivoglia prezzo stabilito nell'impegno sarebbe formalmente rispettato i prezzi non vincolati di altri prodotti sarebbero abbassati. Tutto ciò renderebbe l'impegno a rispettare un prezzo minimo per l'urea facilmente aggirabile ed estremamente difficile da controllare efficacemente.

- (144) Inoltre, certi produttori (per esempio in Estonia, Ucraina, Bielorussia) pretendono di non aver potuto controllare o di non aver avuto conoscenza della destinazione e/o delle condizioni di vendita delle loro esportazioni di urea, mentre è apparso chiaro dalle statistiche ufficiali che il prodotto era stato esportato nella Comunità in grandi quantitativi durante il periodo di inchiesta. Si ricorda che, non avendo ottenuto da queste società sufficienti informazioni a questo proposito, la Commissione non ha avuto altra opzione che usare i dati disponibili ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base per stabilire i prezzi all'esportazione. In aggiunta, taluni esportatori (in Libia e Estonia) hanno provveduto un livello di cooperazione insufficiente durante l'inchiesta. Questi fatti aggravano il rischio di accettare un impegno e rendono insoddisfacenti le garanzie di assicurare un adeguato controllo.
- (145) Per le ragioni suddette si è pertanto concluso che nessun impegno offerto dopo la comunicazione degli accertamenti definitivi dovrebbe essere accettato.
- (146) Le parti interessate sono state informate di conseguenza e i motivi per cui gli impegni non sono stati accettati illustrati in dettaglio agli esportatori interessati. Il comitato consultivo è stato consultato in proposito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di urea, anche in soluzione acquosa, attualmente classificabile ai codici NC 3102 10 10 e 3102 10 90 originarie della Bielorussia, della Bulgaria, della Croazia, dell'Estonia, della Libia, della Lituania, della Romania e dell'Ucraina.

2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto del prodotto descritto nel paragrafo 1 è il seguente:

Paese di origine	Società	Dazio antidumping definitivo (euro/t)	Codice addizionale TARIC
Bielorussia	Tutte le società	7,81	—
Bulgaria	Tutte le altre società	21,43	A999
Croazia	Tutte le società	9,01	—
Estonia	Tutte le società	11,45	—
Libia	Tutte le società	11,55	—
Lituania	Tutte le società	10,05	—
Romania	S.C. Amonil SA, Slobozia	7,20	A264
	Petrom SA Sucursala Doljchim Craiova, Craiova	6,18	A265
	Sofert SA, Bacau	8,01	A266
	Tutte le altre società	8,01	A999
Ucraina	Open Joint Stock Company Cherkassy Azot, Cherkassy	16,27	A268
	Joint Stock Company DniproAzot, Dniprodzerzinsk	8,85	A269
	Tutte le altre società	16,84	A999

3. Qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia ripartito proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana conformemente all'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾ l'importo del dazio antidumping, calcolato sulla base del paragrafo 2, è ridotto di una percentuale corrispondente alla ripartizione del prezzo effettivamente pagato o pagabile.

4. Salvo disposizione contraria, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1. I dazi antidumping istituiti all'articolo 1 non si applicano alle importazioni in questione a condizione che le merci siano prodotte ed esportate direttamente (cioè, spedite e fatturate) al primo cliente indipendente nella Comunità che funge da importatore dalle società che hanno offerto impegni accettati dalla Commissione e che sono qui di seguito elencate, se tali importazioni rispettano le condizioni stabilite al paragrafo 2:

Paese	Società	Codice addizionale TARIC
Bulgaria	Chimco AD, Shose az Mezdra, 3037 Vratza	A272

2. a) All'atto della dichiarazione di immissione in libera pratica conformemente ad un impegno, l'esenzione dal dazio è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale valida, rilasciata dalle società elencate nel paragrafo 1, alle autorità doganali degli Stati membri.

b) La fattura deve essere conforme ai requisiti indicati nell'impegno accettato dalla Commissione e deve contenere le informazioni essenziali elencate nell'allegato del presente regolamento.

c) Inoltre, per beneficiare dell'esenzione dal dazio, le merci presentate in dogana devono corrispondere esattamente alla descrizione riportata sulla fattura commerciale.

3. Le importazioni corredate da siffatta fattura sono dichiarate ai codici addizionali Taric di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

Gli importi delle garanzie costituite a titolo di dazio antidumping provvisorio, istituito dal regolamento (CE) n. 1497/2001, sono riscossi in via definitiva in ragione dell'aliquota dei dazi istituiti in via definitiva sulle importazioni di urea, anche in soluzione acquosa, classificabile ai codici NC 3102 10 10 e 3102 10 90, originarie della Bielorussia, della Bulgaria, della Croazia, dell'Estonia, della Libia, della Lituania, della Romania e dell'Ucraina.

Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio definitivo.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 gennaio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. PIQUÉ I CAMPS

⁽¹⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 993/2001 della Commissione (GU L 141 del 28.5.2001, pag. 1).

ALLEGATO

Nella fattura commerciale relativa all'urea venduta nella Comunità dalla società assoggettata all'impegno devono essere indicate le seguenti informazioni:

- 1) L'intestazione «FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI ASSOGGETTATE A UN IMPEGNO»
 - 2) Il nome della società menzionata all'articolo 3, paragrafo 1, che rilascia la fattura commerciale
 - 3) Il numero della fattura commerciale
 - 4) La data di rilascio della fattura commerciale
 - 5) Il codice addizionale Taric con il quale le merci figuranti nella fattura vengono sdoganate alla frontiera comunitaria
 - 6) L'esatta descrizione delle merci, compresi:
 - il numero di codice del prodotto (NCP),
 - la descrizione delle merci corrispondente all'NCP (ad esempio, «NCP 1 urea sfusa», «NCP 2 urea in sacchi»),
 - il numero di codice del prodotto della società (ove d'applicazione),
 - il codice NC,
 - la quantità (in tonnellate).
 - 7) La descrizione delle condizioni di vendita, compresi:
 - il prezzo per tonnellata,
 - le condizioni di pagamento applicabili,
 - le condizioni di consegna applicabili,
 - sconti e riduzioni complessivi.
 - 8) Il nome della società che opera come importatore alla quale la società rilascia direttamente la fattura.
 - 9) Il nome del responsabile della società che emette la fattura commerciale, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:

«Il sottoscritto certifica che la vendita per l'esportazione diretta nella Comunità europea da parte [nome della società] delle merci coperte dalla presente fattura è effettuata nell'ambito e alle condizioni dell'impegno offerto dalla [nome della società] e accettato dalla Commissione delle Comunità europee con [regolamento (CE) n. 1497/2001]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»
-

REGOLAMENTO (CE) N. 93/2002 DELLA COMMISSIONE**del 18 gennaio 2002****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 18 gennaio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione
ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	98,6
	204	108,5
	212	110,5
	624	242,6
	999	140,1
0707 00 05	052	169,4
	628	191,7
	999	180,6
0709 90 70	052	228,6
	204	330,4
	999	279,5
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	52,1
	204	58,2
	212	50,2
	220	48,4
	508	13,4
	999	44,5
0805 20 10	204	94,5
	999	94,5
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	61,1
	464	94,0
	624	76,0
	999	77,0
	0805 50 10	052
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	600	59,1
	999	57,5
	060	40,6
	400	106,5
	404	95,9
	720	110,2
0808 20 50	728	105,5
	999	91,7
	400	106,9
	512	64,6
	720	88,1
	999	86,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 94/2002 DELLA COMMISSIONE**del 18 gennaio 2002****recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio, del 19 dicembre 2000 ⁽¹⁾, relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno, in particolare gli articoli 12 e 16,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre stabilire le modalità d'applicazione delle azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli e, a titolo sussidiario, dei prodotti alimentari sul mercato interno.
- (2) Ai fini di una corretta gestione, è opportuno prevedere la periodicità dell'elenco dei temi e dei prodotti che possono beneficiare delle azioni suddette.
- (3) Per evitare ogni rischio di distorsione della concorrenza, è necessario stabilire le linee direttrici in materia di riferimento all'origine particolare dei prodotti oggetto delle campagne di promozione e d'informazione.
- (4) Occorre definire la procedura di presentazione dei programmi e di selezione dell'organismo incaricato della loro esecuzione, in modo da garantire la massima concorrenza e la libera circolazione dei servizi.
- (5) Occorre stabilire i criteri di selezione dei programmi da parte degli Stati membri e di approvazione da parte della Commissione, in modo da garantire il rispetto delle norme comunitarie e l'efficacia delle azioni previste, tenendo conto in particolare delle disposizioni della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi ⁽²⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/78/CE della Commissione ⁽³⁾.
- (6) Nell'ambito della collaborazione con gli Stati membri, dopo aver esaminato i programmi, la Commissione comunica al comitato di gestione i programmi accettati e i relativi bilanci.
- (7) Allo scopo di disciplinare i programmi da realizzare, occorre stabilire gli orientamenti generali delle campagne considerate. Esse devono avere un aspetto

informativo ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2826/2000. In un primo tempo tali orientamenti sono stabiliti per determinati settori significativi, fatta salva l'inclusione di altri settori o temi da definire successivamente. Saranno stabilite anche le linee direttrici per il settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura.

- (8) Perché le azioni comunitarie siano efficaci, occorre definire i criteri preferenziali nella scelta dei programmi, per garantirne un impatto ottimale.
- (9) Nel caso di programmi che interessano vari Stati membri, occorre prevedere le misure volte a garantire che essi si concertino tra loro per la presentazione e l'esame dei programmi.
- (10) Qualora a causa del mancato cofinanziamento da parte di uno Stato membro un'organizzazione venga esclusa e non sia d'applicazione l'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2826/2000, occorre stabilire le conseguenze di tale esclusione le quali possono comportare, eventualmente, la riduzione del finanziamento comunitario.
- (11) Occorre definire i controlli che gli Stati membri debbono realizzare per i programmi che essi gestiscono direttamente.
- (12) Occorre precisare le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità ai fini di una corretta gestione finanziaria. In particolare è opportuno precisare che, nel caso dei programmi pluriennali, il contributo finanziario complessivo della Comunità non può superare il 50 % del costo totale.
- (13) Le diverse modalità di esecuzione degli impegni devono essere oggetto di contratti conclusi entro termini ragionevoli fra gli interessati e i competenti organismi nazionali sulla base di contratti tipo forniti dalla Commissione.
- (14) Per garantire la corretta esecuzione del contratto è opportuno che il contraente costituisca una cauzione a favore dell'organismo competente, pari al 15 % del contributo comunitario. Allo stesso fine, una cauzione dovrà essere costituita in caso di richiesta di un anticipo.

⁽¹⁾ GU L 328 del 21.12.2000, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 285 del 29.10.2001, pag. 1.

- (15) Deve essere definita l'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1932/1999 ⁽²⁾.
- (16) Per le esigenze di gestione di bilancio è indispensabile prevedere sanzioni da comminare in caso di mancata presentazione, o mancato rispetto del termine per la presentazione, delle domande di pagamento intermedie o di ritardo nei pagamenti da parte degli Stati membri.
- (17) Ai fini di una corretta gestione finanziaria e per evitare il rischio che i versamenti previsti esauriscano la partecipazione finanziaria della Comunità, per cui non resti più alcun saldo da pagare, è opportuno disporre che l'anticipo e i vari pagamenti intermedi non possano superare l'80 % del contributo comunitario. Per gli stessi motivi, la domanda di saldo deve pervenire all'organismo competente entro un termine stabilito.
- (18) È necessario che gli Stati membri controllino l'esecuzione delle azioni e che la Commissione venga informata dei risultati delle misure previste dal presente regolamento. Ai fini di una corretta gestione finanziaria, è necessario che gli Stati membri collaborino tra loro quando le azioni sono realizzate in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede il competente organismo contraente.
- (19) Con l'adozione del regolamento (CE) n. 2826/2000 le misure d'informazione e di promozione a favore dei prodotti agricoli sul mercato interno sono state armonizzate e raggruppate in un unico testo. Occorre pertanto armonizzare e semplificare anche le modalità di esecuzione rispetto alla regolamentazione settoriale vigente. È quindi necessario abrogare le disposizioni e i regolamenti d'applicazione settoriali in vigore relativi alla promozione dei prodotti agricoli.
- (20) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere della riunione congiunta dei comitati di gestione per la promozione dei prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per «programma» ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2826/2000 si intende un insieme di azioni coerenti che, per la loro portata, possono contribuire a promuovere l'informazione sui prodotti interessati e il loro smercio.

⁽¹⁾ GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 240 del 10.9.1999, pag. 11.

Articolo 2

1. Fatti salvi i criteri di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2826/2000, il messaggio di promozione e/o d'informazione rivolto ai consumatori e agli altri destinatari deve basarsi anche sulle qualità intrinseche del prodotto interessato e/o sulle sue caratteristiche.

2. Qualsiasi riferimento all'origine del prodotto dev'essere secondario rispetto al messaggio principale trasmesso dalla campagna. L'indicazione dell'origine di un prodotto può tuttavia figurare nell'ambito di un'azione qualora si tratti di una designazione effettuata in base alla normativa comunitaria o di un elemento legato ai prodotti di riferimento necessari per illustrare le azioni di promozione o d'informazione.

Articolo 3

L'elenco dei temi e dei prodotti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2826/2000 è stabilito ogni due anni entro il 31 marzo. Il primo elenco figura nell'allegato I del presente regolamento.

Nell'allegato II sono elencate le autorità nazionali competenti per l'applicazione del presente regolamento.

Articolo 4

I programmi di cui all'articolo 1 vengono realizzati entro un periodo minimo di un anno e massimo di tre anni a decorrere dalla data in cui prende effetto il relativo contratto.

Articolo 5

1. Per la realizzazione delle azioni che rientrano nei programmi di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2826/2000, lo Stato membro interessato riceve, in seguito ad un invito a presentare proposte anteriormente al 15 giugno e per la prima volta anteriormente al 15 marzo, i programmi delle organizzazioni professionali o interprofessionali della Comunità rappresentative del settore o dei settori interessati. I programmi devono rispettare le linee direttrici di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2826/2000 e il capitolato d'onere contenente i criteri di esclusione, di selezione e di attribuzione divulgati a tale scopo dagli Stati membri interessati.

Le linee direttrici sono definite per la prima volta nell'allegato III del presente regolamento.

2. Per gli appalti che li riguardano gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità aggiudicatrici facciano rispettare le disposizioni della direttiva 92/50/CEE del Consiglio.

3. Qualora sia previsto un programma d'informazione e/o di promozione che interessa vari Stati membri, questi ultimi si concertano per definire capitolati d'onere e inviti a presentare proposte compatibili.

4. In seguito agli inviti a presentare proposte, le organizzazioni di cui al paragrafo 1 definiscono i programmi di promozione e d'informazione in collaborazione con l'organismo o gli organismi di esecuzione che hanno scelto dopo una messa in concorrenza secondo modalità idonee e verificate dallo Stato membro.

5. Qualora si tratti di programmi che interessano più Stati membri, questi ultimi si concertano per la selezione dei programmi e s'impegnano a partecipare al loro finanziamento, conformemente all'articolo 9, paragrafo 2.

Articolo 6

Qualora, in caso di mancato cofinanziamento da parte di uno Stato membro, non sia d'applicazione l'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2826/2000, l'organizzazione professionale o interprofessionale originaria di tale Stato membro è esclusa dal programma.

Articolo 7

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 agosto di ogni anno e per la prima volta entro il 15 maggio, l'elenco provvisorio dei programmi e degli organismi di esecuzione da loro selezionati nonché una copia di tali programmi. Qualora i programmi interessino più Stati membri, tale comunicazione è effettuata di comune accordo dagli Stati membri interessati.

2. Nel caso in cui la Commissione constati che un programma presentato non è conforme alla normativa comunitaria o alle linee direttrici di cui all'allegato III, entro 60 giorni dalla ricezione dell'elenco provvisorio essa comunica allo Stato o agli Stati membri interessati che l'intero programma o una sua parte non è ammissibile.

3. Dopo aver verificato i programmi, la Commissione informa, entro il 15 novembre e per la prima volta entro il 31 luglio, i comitati di gestione congiunti di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2826/2000 sui programmi accettati e sui relativi bilanci.

4. L'organizzazione professionale o interprofessionale proponente è responsabile della corretta esecuzione del programma prescelto.

Articolo 8

Ove si applichi l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2826/2000, l'elenco provvisorio dei programmi viene comunicato alla Commissione entro il 30 settembre e per la prima volta entro il 15 giugno. I comitati di gestione congiunti ne sono informati entro il 15 dicembre e per la prima volta entro il 15 settembre.

Articolo 9

1. La partecipazione finanziaria della Comunità alle azioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2826/2000 è fissata nel seguente modo:

a) il 50 % del costo effettivo delle azioni per i programmi di durata annuale;

b) il 60 % del costo effettivo delle azioni per il primo anno e il 40 % per il secondo anno nel caso di programmi di durata biennale, con una partecipazione finanziaria complessiva della Comunità non superiore, in ogni caso, al 50 % del costo totale;

c) il 60 % del costo effettivo delle azioni per il primo anno, il 50 % per il secondo anno e il 40 % per il terzo anno nel caso di programmi di durata triennale, con una partecipazione finanziaria complessiva della Comunità non superiore, in ogni caso, al 50 % del costo totale.

Questa partecipazione finanziaria è versata agli Stati membri di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2826/2000.

2. La partecipazione finanziaria degli Stati membri alle azioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2826/2000 è pari al 20 % del loro costo effettivo. Qualora più Stati membri partecipino al finanziamento, la loro quota è stabilita proporzionalmente alla partecipazione finanziaria dell'organizzazione proponente avente sede nel loro territorio.

Articolo 10

1. Non appena è stato redatto l'elenco definitivo dei programmi prescelti dagli Stati membri, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, terzo comma, ciascuna organizzazione interessata è informata dallo Stato membro dell'esito della sua domanda. Gli Stati membri concludono contratti con le organizzazioni selezionate entro i 30 giorni successivi. Scaduto tale termine, nessun contratto può essere concluso senza l'autorizzazione preliminare della Commissione.

2. Gli Stati membri utilizzano i contratti tipo forniti dalla Commissione.

3. Il contratto può essere concluso dalle due parti solo dopo la costituzione di una cauzione pari al 15 % dell'importo massimo annuale del finanziamento da parte della Comunità o degli Stati membri interessati a garanzia della corretta esecuzione del contratto. Essa è costituita secondo le condizioni di cui al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione.

Tuttavia, se il contraente è un organismo di diritto pubblico o se agisce sotto la tutela di un organismo di questo genere, l'organismo competente può accettare una garanzia scritta dell'autorità di tutela, equivalente alla percentuale indicata al primo comma, a condizione che detta autorità si impegni:

- a vigilare sulla corretta esecuzione degli obblighi sottoscritti e
- ad accertare che le somme ricevute siano effettivamente utilizzate per l'esecuzione degli obblighi sottoscritti.

La prova dell'avvenuta costituzione della cauzione deve pervenire allo Stato membro prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 1.

La cauzione viene svincolata alle condizioni ed entro i termini previsti all'articolo 12 del presente regolamento per il pagamento del saldo.

4. Per esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione si intende l'esecuzione delle misure indicate nel contratto.

5. Lo Stato membro trasmette immediatamente una copia del contratto e la prova dell'avvenuta costituzione della cauzione alla Commissione. Esso trasmette inoltre copia del contratto concluso dall'organizzazione selezionata con l'organismo di esecuzione.

Quest'ultimo contratto impone all'organismo di esecuzione di sottoporsi ai controlli di cui all'articolo 13.

Articolo 11

1. Entro 30 giorni dalla firma del contratto il contraente può presentare allo Stato membro una domanda di anticipo accompagnata dalla cauzione di cui al paragrafo 3. Scaduto tale termine, l'anticipo non può più essere richiesto.

L'anticipo non può eccedere il 30 % dell'importo del finanziamento comunitario annuale e di quello dello Stato o degli Stati membri interessati.

2. Lo Stato membro provvede al pagamento dell'anticipo entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. In caso di ritardo si applicano le norme previste dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 296/96 ⁽¹⁾.

3. Il pagamento dell'anticipo è subordinato alla costituzione, da parte del contraente, di una cauzione a favore dello Stato membro pari al 110 % dell'anticipo, secondo le modalità di cui al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85.

Tuttavia, se il contraente è un organismo di diritto pubblico o se agisce sotto la tutela di un organismo di questo genere, l'organismo competente può accettare una garanzia scritta dell'autorità di tutela, equivalente alla percentuale indicata al precedente comma, purché tale autorità s'impegni a versare l'importo coperto dalla garanzia nel caso in cui il diritto all'importo anticipato non sia stato accertato.

Articolo 12

1. Le domande di pagamento intermedie del contributo comunitario e del contributo degli Stati membri sono presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui scade ogni periodo di tre mesi calcolato a partire dalla data della firma del contratto. Le domande riguardano le spese effettivamente sostenute nel trimestre di cui trattasi e sono accompagnate da un riepilogo finanziario, dai documenti giustificativi pertinenti e da una relazione intermedia sull'esecuzione del contratto. Qualora nel trimestre in questione non sia stata realizzata alcuna spesa, tale informazione è trasmessa entro gli stessi termini previsti per le domande di pagamento intermedie.

Salvo casi di forza maggiore, la presentazione tardiva delle domande di pagamento intermedie e della relativa documentazione comporta una riduzione del pagamento pari al 3 % per ogni mese intero di ritardo.

Tali pagamenti e l'anticipo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, non possono superare complessivamente l'80 % del totale del contributo finanziario comunitario annuale e degli Stati membri interessati. Non appena è stato raggiunto tale livello, non viene più presentata alcuna domanda di pagamento intermedio.

2. La domanda di pagamento del saldo è presentata entro quattro mesi dalla data della conclusione delle azioni annuali previste dal contratto.

Per essere accettata essa deve essere corredata:

- a) di un riepilogo finanziario recante le spese programmate e realizzate nonché di tutti i documenti giustificativi relativi alle spese;
- b) di un riepilogo delle azioni realizzate (rapporto di attività);
- c) di una relazione di valutazione interna, preparata dal contraente, dei risultati ottenuti accertabili alla data della relazione, nonché dell'uso che può esserne fatto.

Salvo casi di forza maggiore, la presentazione tardiva della domanda di saldo comporta una riduzione del saldo pari al 3 % per ogni mese di ritardo.

3. Il versamento del saldo è subordinato alla verifica dei documenti di cui al paragrafo 2.

Il saldo è ridotto in funzione della gravità dell'inadempimento dell'esigenza principale di cui all'articolo 10, paragrafo 4.

4. La cauzione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, è svincolata nella misura in cui il diritto all'importo anticipato sia stato definitivamente accertato.

5. Lo Stato membro esegue i versamenti previsti ai paragrafi precedenti entro 60 giorni dal ricevimento della domanda. Tale termine può tuttavia essere sospeso in qualunque momento del periodo di 60 giorni successivo alla prima registrazione della domanda di pagamento mediante notifica al contraente creditore che la domanda non è accettabile, in quanto il credito non è esigibile o la domanda non è corredata dei documenti giustificativi necessari per le domande successive oppure lo Stato membro ritiene necessario richiedere informazioni supplementari o procedere a verifiche. Il termine continua a decorrere a partire dalla data di ricevimento delle informazioni richieste, che devono essere trasmesse entro un termine di 30 giorni. Salvo casi di forza maggiore, il ritardo nei versamenti suddetti comporta una riduzione del rimborso allo Stato membro conformemente alle norme previste dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 296/96.

6. La cauzione di cui all'articolo 10, paragrafo 3, deve essere valida fino al pagamento del saldo e viene svincolata con quietanza liberatoria dell'organismo competente.

7. Lo Stato membro trasmette alla Commissione entro i 30 giorni dal loro ricevimento:

- le relazioni trimestrali di esecuzione del contratto,
- i riepiloghi di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettere a) e b),
- la relazione di valutazione interna.

⁽¹⁾ GU L 39 del 17.2.1996, pag. 5.

8. Dopo il pagamento del saldo, lo Stato membro invia alla Commissione un bilancio finanziario delle spese effettuate nell'ambito del contratto.

Esso attesta inoltre che, sulla base dei controlli eseguiti, tutte le spese sono da considerarsi ammissibili secondo i termini del contratto.

9. Le cauzioni incamerate e le sanzioni applicate vengono dedotte dalle spese dichiarate al FEAOG, sezione garanzia, per la parte corrispondente al cofinanziamento comunitario.

Articolo 13

1. Lo Stato membro prende i provvedimenti necessari per verificare, in particolare mediante controlli tecnici, amministrativi e contabili presso il contraente e l'organismo di esecuzione:

- a) l'esattezza delle informazioni e dei documenti giustificativi forniti e
- b) l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio (¹), lo Stato membro informa al più presto la Commissione delle eventuali irregolarità constatate nel corso dei controlli effettuati.

2. Ai fini del controllo delle azioni previste dal presente regolamento, lo Stato membro interessato decide i mezzi più appropriati per assicurare tale controllo e ne informa la Commissione.

3. In caso di programmi concernenti più Stati membri, questi ultimi adottano i provvedimenti necessari per coordinare le loro attività di controllo e ne informano la Commissione.

4. La Commissione può partecipare in qualsiasi momento alle verifiche e ai controlli di cui ai paragrafi 2 e 3. A tal fine gli organismi competenti degli Stati membri informano tempestivamente la Commissione delle verifiche e dei controlli previsti.

Essa può anche procedere ai controlli supplementari che riterrà necessari.

Articolo 14

1. In caso di pagamento indebito, il beneficiario è tenuto a rimborsare l'importo di cui trattasi, maggiorato di un interesse calcolato in funzione del tempo trascorso dal pagamento al rimborso da parte del beneficiario.

Il tasso di interesse è quello applicato dall'Istituto monetario europeo alle proprie operazioni in euro, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, in vigore alla data del pagamento indebito, maggiorato di tre punti percentuali.

2. Gli importi recuperati e gli interessi sono versati agli organismi o uffici pagatori, i quali li detraggono dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia in proporzione alla partecipazione finanziaria comunitaria.

(¹) GU L 67 del 14.3.1991, pag. 11.

Articolo 15

Le disposizioni degli articoli da 10 a 14 si applicano anche ai programmi presentati ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2826/2000.

Per tali programmi i contratti sono conclusi tra gli Stati membri interessati e le organizzazioni di esecuzione selezionate.

Articolo 16

1. Sono soppresse le disposizioni seguenti:

- a) articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 2159/89 della Commissione, del 18 luglio 1989, che fissa le modalità di applicazione delle misure specifiche per la frutta a guscio e le carrube di cui al titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio (²);
- b) articolo 6 del regolamento (CE) n. 1905/94 della Commissione, del 27 luglio 1994, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 399/94 del Consiglio, relativo ad azioni specifiche a favore delle uve secche (³).

2. Sono abrogati i seguenti regolamenti:

- a) regolamento (CEE) n. 1348/81 della Commissione, del 20 maggio 1981, relativo alle modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1970/80 del Consiglio, relativo alle norme generali di applicazione per le azioni intese a promuovere il consumo dell'olio d'oliva nella Comunità (⁴);
- b) regolamento (CEE) n. 1164/89 della Commissione, del 28 aprile 1989, relativo alle modalità d'applicazione concernenti l'aiuto per il lino tessile e la canapa (⁵);
- c) regolamento (CEE) n. 2282/90 della Commissione, del 31 luglio 1990, recante modalità di applicazione delle misure intese ad aumentare il consumo e l'uso delle mele nonché il consumo degli agrumi (⁶);
- d) regolamento (CEE) n. 3601/92 della Commissione, del 14 dicembre 1992, recante modalità di applicazione delle misure specifiche adottate nel settore delle olive da tavola (⁷);
- e) regolamento (CEE) n. 1318/93 della Commissione, del 28 maggio 1993, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2067/92 del Consiglio, relativo ad azioni di promozione e di commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità (⁸);
- f) regolamento (CE) n. 890/1999 della Commissione, del 29 aprile 1999, relativo all'organizzazione di azioni di informazione sul sistema comunitario di etichettatura delle carni bovine (⁹);

(²) GU L 207 del 19.7.1989, pag. 19.

(³) GU L 194 del 29.7.1994, pag. 21.

(⁴) GU L 134 del 21.5.1981, pag. 17.

(⁵) GU L 121 del 29.4.1989, pag. 4.

(⁶) GU L 205 del 3.8.1990, pag. 8.

(⁷) GU L 366 del 15.12.1992, pag. 17.

(⁸) GU L 132 del 29.5.1993, pag. 83.

(⁹) GU L 113 del 30.4.1999, pag. 5.

- g) regolamento (CE) n. 3582/93 della Commissione, del 21 dicembre 1993, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2073/92, relativo alla promozione del consumo nella Comunità e all'ampliamento dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾;
- h) regolamento (CE) n. 803/98 della Commissione, del 16 aprile 1998, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2275/96 del Consiglio, che istituisce delle misure specifiche nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura per il 1998 ⁽²⁾.

3. Le disposizioni dei regolamenti di cui al paragrafo 2 restano applicabili ai programmi di promozione e d'informazione decisi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 326 del 28.12.1993, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 115 del 17.4.1998, pag. 5.

ALLEGATO I

a) **Elenco dei temi per i quali si possono realizzare azioni d'informazione e/o di promozione:**

- informazione sulle Denominazioni di Origine Protette (DOP), le Indicazioni Geografiche Protette (IGP), le Specialità Tradizionali Garantite (STG) e sui simboli grafici previsti dalla normativa agricola,
- informazione sui metodi di produzione biologica,
- informazione sui sistemi di produzione agricola che permettono la tracciabilità dei prodotti e della loro etichettatura,
- Informazione sulla qualità e la sicurezza degli alimenti e sugli aspetti nutrizionali e sanitari dei prodotti.

b) **Elenco dei prodotti che possono beneficiare delle azioni suddette:**

- prodotti lattiero-caseari,
 - VQPRD, vini da tavola con indicazione geografica,
 - ortofrutticoli freschi,
 - ortofrutticoli trasformati,
 - piante vive e prodotti della floricoltura.
-

ALLEGATO II

Elenco degli organismi competenti negli Stati membri

[per la gestione dei regolamenti (CE) n. 2702/1999 e (CE) n. 2826/2000]

Stato membro	Nome e indirizzo	
Belgio	<p>B.I.R.B. Rue de Trèves B-1040 Bruxelles</p> <p>Vlaamse Gemeenschap: Administratie Land- en Tuinbouw (ALT) (dhr. J. Van Liefveringe) Directeur-generaal Leuvenseplein 4 B-1000 Brussel</p> <p>Région wallonne: Agence Wallonne à l'Exportation (AWEX) (M. Ph. Suinen) Directeur général Place Saintelette 2 B-1080 Bruxelles</p>	<p>Tel. (32-02) 287 24 11 Fax (32-02) 230 25 33 e-mail</p> <p>Tel. (32-02) 553 63 40 Fax (32-02) 553 63 50 email jules.vanliefveringe@ewbl.vlaanderen.be</p> <p>Tel. (32-02) 421 82 11 Fax (32-02) 421 87 87 email mail@awex.wallonie.be</p>
Danimarca	<p>Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv EU-Koordinationskontoret (Thor Lind Haugstrup) Kampmannsgade 3 DK-1780 København V</p> <p>Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv, Interventionskontoret (Carsten Andersen) Kampmannsgade 3 DK-1780 København V</p>	<p>Tel. (45) 33 95 83 83 Fax (45) 33 95 80 21 e-mail hau@dffe.dk</p> <p>Tel. (45) 33 95 80 00/33 95 88 04 Fax (45) 33 95 80 34 e-mail dffe@dffe.dk/caea@dffe.dk</p>
Germania	<p>Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) D-60631 Frankfurt/Main</p> <p>Referat 322 pflanzliche Erzeugnisse</p> <p>Referat 411 tierische Erzeugnisse</p>	<p>Tel. Fax e-mail www.dainet.de/ble/</p> <p>Tel. (069) 15 64 335 Fax (069) 15 64 940 e-mail</p> <p>Tel. (069) 15 64 862/756 Fax (069) 15 64 791 e-mail</p>
Grecia	<p>Ministry of Agriculture Direction of Agricultural Extenses Acharnon Street 5 GR-10176 Athens</p>	<p>Tel. 00 30 10 52 47 044 Fax 00 30 10 52 48 022 e-mail direfarm@minagric.gr</p>
Spagna	<p>Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) Subsecretaría — Dirección General de Alimentación (Don Juan García Butragueño) Paseo Infanta Isabel 1, E-28014 Madrid</p>	<p>Tel.: (34-91) 347 50 91 Fax: (34-91) 347 51 68 e-mail:</p>
Francia	<p>Office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) (M. Geudar-Delahaye) 80, avenue des terroirs de France F-75607 Paris Cedex 12</p> <p>Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) (M^{me} Boulengier) 2, rue Saint-Charles F-75740 Paris Cedex 15</p> <p>Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) (M. Laneret) 164, rue de Javel F-75739 Paris Cedex 15</p>	<p>Tel. 33 1 44 68 50 00 Fax 33 1 44 68 52 33 e-mail</p> <p>Tel. 33 1 73 00 50 00 Fax 33 1 73 00 50 50 e-mail</p> <p>Tel. 33 1 44 25 36 36 Fax 33 1 44 25 31 69 e-mail</p>

Stato membro	Nome e indirizzo	
	<p>Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS) (M. Dairien) 232, rue de Rivoli F-75001 Paris</p> <p>Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture (OFIMER) (M. Merckelbagh) 11, rue de Sébastopol F-75001 Paris</p> <p>Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles (ONIOL) (M. Drege) 21, avenue Bosquet F-75015 Paris</p> <p>Institut national des appellations d'origines (INAO) (M. Bernard) 138, Champs-Élysées F-75008 Paris</p> <p>Fonds d'intervention et de régulation du marché du sucre (FIRS) (M^{me} Ulmann) 120, boulevard de Courcelles F-75017 Paris</p> <p>Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer (ODEADOM) (M. Lefevre) 31, quai de Grenelle, Tour Mercure 1 F-75738 Paris Cedex 15</p> <p>Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales (ONIPPAM) (M. De Laurens) 25, rue du Maréchal Foch F-04130 Voix</p>	<p>Tel. 33 1 42 86 32 00 Fax 33 1 40 15 06 96 e-mail</p> <p>Tel. 33 1 53 00 96 96 Fax 33 1 53 00 96 99 e-mail</p> <p>Tel. 33 1 44 18 20 00 Fax 33 1 45 51 90 99 e-mail</p> <p>Tel. 33 1 53 89 80 00 Fax 33 1 42 25 57 97 e-mail</p> <p>Tel. 33 1 56 79 46 00 Fax 33 1 56 79 46 50 e-mail</p> <p>Tel. 33 1 53 95 41 70 Fax 33 1 53 95 41 95 e-mail</p> <p>Tel. 33 4 92 79 34 46 Fax 33 4 92 79 33 22 e-mail</p>
Irlanda	Department of Agriculture, Food and Rural Development (Ms Maura Nolan) Kildare Street Dublin 2	Tel. (353-1) 607 20 00/607 26 53 Fax (353-1) 661 62 63 e-mail maura.nolan@daff.irlgov.ie
Italia	AGEA Dr. Alberto Migliorini Direzione Organismo Pagatore Via Palestro, 81 I-00185 Roma	Tel. (39-06) 49 49 91 Fax (39-06) 445 39 40 e-mail aimauo01@tin.it
Lussemburgo	Administration des services techniques de l'Agriculture 16, route d'Esch, boîte postale 1904 L-1019 Luxembourg	Tel. 45 71 72 215 Fax 45 71 72 341 e-mail www.asta.etat.lu asta.asta@asta.etat.lu
Paesi Bassi	<p>Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij Directie I.Z.; desk P.P. Postbus 20401 2500 EK Den Haag Nederland</p> <p>Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij Agentschap LASER T.a.v. ir. M.A. Romeyn-van Zwieten Regio Zuid-West Postbus 1191 3300 BD Dordrecht Nederland</p>	<p>Tel. (31-70) 378 68 68 Fax (31-70) 378 61 05 e-mail p.j.buiter@iz.agro.nl</p> <p>Tel. (31-78) 639 53 95 Fax (31-78) 639 53 94 e-mail m-a.romeyn@laser.agro.nl</p>

Stato membro	Nome e indirizzo	
Austria	Agrarmarkt Austria Dresdner Straße 70 A-1200 Wien Wein: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft Stubering 12 A-1010 Wien	Tel. (43-1) 33 151-0 Fax (43-1) 33 151-297 e-mail www.ama.at Tel. (43-1) 711 00-0 Fax (43-1) 711 00-29 01 e-mail
Portogallo	Ministério da Agricultura (GPPAA) Rua padre António Vieira, n.º 1 P-1099-073 Lisboa	Tel. (351) 21 381 93 36 Fax (351) 21 381 93 22 e-mail anacastro@GPPAA.min-agricultura.pt
Finlandia	Ministry of Agriculture and Forestry Intervention Unit (SIRVIO Tapani) PO Box 30 FIN-00023 GOVERNMENT	Tel. (358-9) 160 27 54 Fax (358-9) 160 97 90 e-mail petri.koskela@mmm.fi
Svezia	Swedish Board of Agriculture S-55182 Jönköping	Tel. (46-36) 15 50 00, 15 58 58 Fax (46-36) 71 95 11 e-mail jordbruksverket@sjv.se Maria.nyquist@sjv.se
Regno Unito	Ministry of Agriculture, Fisheries and Food (MAFF) International Relations and Export Promotion Division (Jill Russell) Whitehall Place (East Block) London SW1A 2 HH	Tel. (44-207) 270 19 04 Fax (44-207) 270 84 94 e-mail j.russell@irep.maff.gsi.gov.uk

ALLEGATO III

LINEE DIRETTRICI PER LA PROMOZIONE SUL MERCATO INTERNO

L'informazione sul sistema comunitario delle denominazioni d'origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle specialità tradizionali garantite (STG) nonché sui rispettivi logo

1. ANALISI GLOBALE DELLA SITUAZIONE

La campagna d'informazione realizzata dalla Comunità nel 1996/1998 ha costituito un primo sforzo per far conoscere l'esistenza, il significato e i vantaggi dei due sistemi europei per la valorizzazione e la protezione dei prodotti agroalimentari aventi caratteristiche specifiche.

Tenuto conto della durata limitata di tale campagna, sembra opportuno rafforzare la notorietà di tali denominazioni, che riguardano attualmente circa 562 prodotti della Comunità, portando avanti l'azione d'informazione sul loro significato e sui loro vantaggi. Tale informazione riguarderà inoltre i logo comunitari all'uopo istituiti, in special modo quello relativo alle DOP/IGP che risale al 1998.

2. OBIETTIVI

- Incitare i produttori/trasformatori a utilizzare questi sistemi di qualità.
- Stimolare la domanda per i prodotti in parola informando i consumatori e i distributori sull'esistenza, il significato e i vantaggi dei sistemi e dei relativi logo, nonché sulle condizioni di attribuzione delle denominazioni e sui pertinenti controlli.

3. PRINCIPALI DESTINATARI

- Produttori e trasformatori.
- Distributori (grande distribuzione, grossisti, dettaglianti, ristoranti).
- Consumatori.
- Opinionisti.

4. MESSAGGI PRINCIPALI

- Specificità del prodotto connessa alla sua origine geografica (DOP/IGP).
- Specificità del prodotto connessa al suo modo di produzione particolare e tradizionale, indipendentemente dalla zona di produzione (STG).
- Aspetti qualitativi (sicurezza, valore organolettico e nutrizionale, tracciabilità) da mettere in evidenza.
- Grande diversità, ricchezza e sapori dei prodotti considerati.
- Presentazione di taluni prodotti registrati come DOP/IGP o STG, esempio di valorizzazione dei prodotti alimentari aventi caratteristiche specifiche.

5. STRUMENTI PRINCIPALI

- Strumenti elettronici (sito «Internet»).
- Relazioni pubbliche con i media (stampa specializzata, femminile, riviste di culinaria).
- Contatti con le associazioni di consumatori.
- Informazione nei punti di vendita.
- Media audiovisivi.
- Documentazione scritta (pieghevoli, opuscoli, ecc.).
- Partecipazione a fiere ed esposizioni.
- Pubblicità sulla stampa specializzata.

6. DURATA DEL PROGRAMMA

Da 24 a 36 mesi, presentando per ogni tappa una definizione degli obiettivi.

7. BILANCIO INDICATIVO

4 milioni di EUR.

L'informazione sul simbolo grafico delle regioni ultraperiferiche

1. ANALISI GLOBALE DELLA SITUAZIONE

Lo studio di valutazione esterna ha dimostrato che la campagna d'informazione comunitaria sul simbolo grafico (logo) delle regioni ultraperiferiche, realizzata nel 1998/1999, ha suscitato un effettivo interesse presso i vari operatori del ramo.

Più produttori e trasformatori hanno infatti chiesto il riconoscimento dei loro prodotti di qualità onde poter utilizzare il logo in parola.

Tenuto conto della durata limitata di questa prima campagna, sembra opportuno rafforzare la notorietà del logo presso diversi destinatari, portando avanti l'attività di informazione sul significato e i vantaggi del logo.

2. OBIETTIVI

- Far conoscere l'esistenza, il significato e i vantaggi del logo.
- Incitare i produttori e trasformatori delle regioni interessate a utilizzare il logo.
- Migliorare la conoscenza del logo presso i distributori e i consumatori.

3. PRINCIPALI DESTINATARI

- Produttori e trasformatori locali.
- Distributori e consumatori.
- Opinionisti.

4. MESSAGGI PRINCIPALI

- Tipicità, carattere naturale.
- Provenienza dalle regioni comunitarie.
- Qualità (sicurezza, valore nutrizionale e caratteristiche organolettiche, metodo di produzione, nesso con l'origine).
- Esotismo.
- Varietà dell'offerta anche fuori stagione.
- Tracciabilità.

5. STRUMENTI PRINCIPALI

- Strumenti elettronici (sito «Internet»).
- Linea d'informazione telefonica.
- Relazioni pubbliche con i media (ad esempio giornalisti specializzati, stampa femminile, riviste di culinaria).
- Dimostrazioni sui luoghi di vendita, saloni, fiere.
- Contatti con medici e nutrizionisti.
- Altri strumenti (pieghevoli, opuscoli, ricette, ecc.).
- Media audiovisivi.
- Pubblicità stampa specializzata, locale.

6. DURATA DEI PROGRAMMI

Da 24 a 36 mesi, presentando per ogni tappa una definizione degli obiettivi.

7. BILANCIO INDICATIVO

3 milioni di EUR.

Settore della produzione biologica

1. ANALISI GLOBALE DELLA SITUAZIONE

Il consumo dei prodotti agricoli ottenuti con il metodo di produzione biologico è rilevante soprattutto tra la popolazione urbana, ma risulta ancora poco sviluppato se raffrontato al consumo dei prodotti convenzionali.

2. OBIETTIVI

- Divulgare tra i consumatori le norme comunitarie che disciplinano il metodo di produzione biologico e i controlli previsti, come pure il logo comunitario.
- Incentivare il consumo dei prodotti ottenuti dall'agricoltura biologica.
- Ampliare le conoscenze dei consumatori sull'agricoltura biologica e i relativi prodotti.

3. PRINCIPALI DESTINATARI

- Le famiglie (madri e padri di famiglia dai 20 ai 50 anni).
- Gli operatori del settore (sensibilizzarli e interessarli all'impiego del logo comunitario).

4. MESSAGGI PRINCIPALI

- I prodotti dell'agricoltura biologica sono prodotti naturali, adatti alla vita moderna di ogni giorno e che si consumano con piacere; sono ottenuti con metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e sono soggetti a regole molto severe, il cui rispetto è controllato da enti indipendenti o organismi pubblici.
- Il contenuto dei messaggi deve essere razionale e positivo e tener conto delle particolarità del consumo tra i diversi destinatari.
- Il logo comunitario è un simbolo che rappresenta i prodotti dell'agricoltura biologica conformi a severi criteri di produzione e sottoposti ad un rigoroso regime di controllo.

Quest'informazione sul logo comunitario può essere completata da un'informazione sui logo collettivi elaborati a livello nazionale, purché il disciplinare loro applicabile risponda a condizioni più severe di quelle richieste per il logo comunitario.

5. STRUMENTI PRINCIPALI

- Sito Internet.
- Linea d'informazione telefonica.
- Contatti con i mass media (ad esempio giornalisti specializzati, stampa femminile).
- Contatti con medici e nutrizionisti.
- Contatti con gli insegnanti.
- Altri strumenti (pieghevoli, opuscoli, ecc.).
- Mezzi visivi (cinema, canali TV specializzati).
- Annunci radiofonici.
- Pubblicità nella stampa specializzata (femminile e della terza età).

6. DURATA DEI PROGRAMMI

Da 12 a 36 mesi, preferibilmente programmi pluriennali che definiscano ad ogni tappa gli obiettivi perseguiti.

7. BILANCIO INDICATIVO

6 milioni di EUR.

Settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**1. ANALISI GLOBALE DELLA SITUAZIONE**

A fronte di una diminuzione del consumo del latte liquido, particolarmente accentuata nei principali paesi consumatori, che risente soprattutto della concorrenza delle bibite analcoliche diffuse tra i giovani, si osserva un incremento complessivo del consumo di prodotti lattiero-caseari, in termini di quantità di latte.

2. OBIETTIVI

- Incrementare il consumo di latte liquido.
- Consolidare il consumo dei prodotti lattiero-caseari.
- Incentivare il consumo tra i giovani.

3. PRINCIPALI DESTINATARI

- Bambini e adolescenti, in particolare le ragazze da 8 a 13 anni.
- Giovani donne e madri di famiglia da 20 a 40 anni.

4. MESSAGGI PRINCIPALI

- Il latte e i prodotti lattiero-caseari sono prodotti sani, naturali, dinamici, adatti alla vita moderna di ogni giorno e che si consumano con piacere.
- Il contenuto dei messaggi deve essere positivo e tener conto delle caratteristiche del consumo nei diversi mercati.
- Occorre assolutamente garantire la continuità dei messaggi principali durante l'intero programma in modo da convincere i consumatori dei vantaggi del consumo regolare di questi prodotti.

5. STRUMENTI PRINCIPALI

- Strumenti elettronici.
- Linea d'informazione telefonica.
- Contatti con i mass media (ad esempio giornalisti specializzati, stampa femminile, riviste e periodici per i giovani).
- Contatti con medici e nutrizionisti.
- Contatti con gli insegnanti.
- Altri strumenti (pieghevoli e opuscoli, giochi per bambini, ecc.).
- Dimostrazioni nei punti di vendita.
- Mezzi visivi (cinema, canali TV specializzati).
- Annunci radiofonici.
- Pubblicità su stampa specializzata (giovanile e femminile).

6. DURATA DEI PROGRAMMI

Da 12 a 36 mesi, preferibilmente programmi pluriennali che definiscano ad ogni tappa gli obiettivi perseguiti.

7. BILANCIO INDICATIVO

6 milioni di EUR.

Settore del vino**1. ANALISI GLOBALE DELLA SITUAZIONE**

Il settore è caratterizzato da un'abbondante produzione, da un consumo in ristagno o addirittura in calo per determinate categorie e da una maggiore offerta in provenienza dai paesi terzi.

2. OBIETTIVI

Informare i consumatori sulla varietà, la qualità e le condizioni di produzione dei vini europei nonché sui risultati di studi scientifici.

3. PRINCIPALI DESTINATARI

Consumatori tra i 20 e i 40 anni.

4. MESSAGGI PRINCIPALI

- La legislazione comunitaria prevede norme rigorose sulla produzione, le indicazioni di qualità, l'etichettatura e la commercializzazione, che garantiscono ai consumatori la qualità e la tracciabilità del prodotto offerto.
- Ampie possibilità di scelta tra un'enorme varietà di prodotti europei di diverse origini.
- Effetti di un consumo moderato di vino sulla salute.

5. STRUMENTI PRINCIPALI

- Azioni di informazione e di relazioni pubbliche.
- Azione di formazione presso i settori della distribuzione e della ristorazione.
- Contatti con le professioni mediche e con la stampa specializzata.
- Altri strumenti (sito Internet, pieghevoli e opuscoli) per orientare la scelta e aumentare le occasioni di consumo nelle feste di famiglia.

6. DURATA DEI PROGRAMMI

Da 12 a 36 mesi, preferibilmente programmi pluriennali che definiscano ad ogni tappa gli obiettivi perseguiti.

7. BILANCIO INDICATIVO

6 milioni di EUR.

Settore dei prodotti ortofrutticoli freschi**1. ANALISI GLOBALE DELLA SITUAZIONE**

Il settore è caratterizzato da uno squilibrio strutturale del mercato, più evidente per determinati prodotti, nonostante gli sforzi sul piano della comunicazione compiuti sino ad ora.

Va osservato in particolare il disinteresse dei consumatori di età inferiore a 35 anni, ancor più accentuato nei ragazzi in età scolare. Tale tendenza va a scapito di una alimentazione equilibrata.

2. OBIETTIVI

Occorre ripristinare l'immagine della «freschezza» e del carattere «naturale» della frutta e della verdura e diffonderne il consumo anche tra le fasce di età più giovani, soprattutto tra i giovanissimi.

3. PRINCIPALI DESTINATARI

- Giovani famiglie sotto i 35 anni.
- Bambini e adolescenti in età scolare.
- Ristorazione collettiva e mense scolastiche.
- Medici e nutrizionisti.

4. MESSAGGI PRINCIPALI

- La frutta e la verdura sono prodotti naturali.
- La frutta e la verdura sono prodotti freschi.
- Sono prodotti di qualità (sicurezza, valore nutrizionale e organolettico, metodi di produzione, tutela dell'ambiente, legame con l'origine).
- Gradimento.
- Contribuiscono ad un'alimentazione equilibrata.
- Varietà dell'offerta dei prodotti freschi a seconda delle stagioni.
- Facilità di preparazione: cibo fresco, senza necessità di cottura.
- Tracciabilità.

5. STRUMENTI PRINCIPALI

- Strumenti elettronici (sito «Internet» che presenta l'offerta e giochi per i giovani).
- Linea d'informazione telefonica.
- Contatti di pubbliche relazioni con i mass media (ad esempio giornalisti specializzati, stampa femminile, riviste e periodici per i giovani).
- Contatti con medici e nutrizionisti.
- Azioni pedagogiche destinate a bambini e adolescenti, con la partecipazione di insegnanti e responsabili delle mense scolastiche.
- Altri strumenti (pieghevoli e opuscoli con informazioni sui prodotti e ricette, giochi per bambini, ecc.).
- Mezzi visivi (cinema, canali TV specializzati).
- Annunci radiofonici.
- Pubblicità su stampa specializzata (giovanile e femminile).

6. DURATA DEI PROGRAMMI

Da 12 a 36 mesi, preferibilmente programmi pluriennali che definiscano ad ogni tappa gli obiettivi perseguiti.

7. BILANCIO INDICATIVO

6 milioni di EUR.

Settore dei prodotti ortofrutticoli trasformati**1. ANALISI GLOBALE DELLA SITUAZIONE**

Il settore è caratterizzato da uno squilibrio strutturale del mercato, più evidente per determinati prodotti, sui quali inoltre esercita una forte concorrenza l'importazione e hanno avuto scarso impatto le iniziative di comunicazione finora intraprese.

Va osservato in particolare che i consumatori si mostrano ricettivi ai prodotti trasformati, data la facilità con la quale possono essere preparati. È quindi un mercato che può essere ampliato e può favorire la produzione di base.

2. OBIETTIVI

Occorre ammodernare l'immagine del prodotto, svecchiarne la presentazione e fornire le informazioni necessarie per incentivarne il consumo.

3. PRINCIPALI DESTINATARI

- Casalinghe.
- Ristorazione collettiva e mense scolastiche.
- Medici e nutrizionisti.

4. MESSAGGI PRINCIPALI

- Qualità (sicurezza, valore nutrizionale e organolettico, metodi di preparazione).
- Facilità d'impiego.
- Gradimento.
- Varietà dell'offerta dei prodotti e loro disponibilità durante tutto l'anno.
- Contribuiscono ad un'alimentazione equilibrata.
- Tracciabilità.

5. STRUMENTI PRINCIPALI

- Strumenti elettronici (sito «Internet»).
- Linea d'informazione telefonica.
- Contatti di pubbliche relazioni con i mass media (ad esempio giornalisti specializzati, stampa femminile, riviste e periodici per i giovani).
- Dimostrazioni nei punti di vendita.
- Contatti con medici e nutrizionisti.
- Altri strumenti (pieghevoli e opuscoli su prodotti e ricette).
- Mezzi visivi.
- Stampa femminile, culinaria, professionale.

6. DURATA DEI PROGRAMMI

Da 12 a 36 mesi, preferibilmente programmi pluriennali che definiscano ad ogni tappa gli obiettivi perseguiti.

7. BILANCIO INDICATIVO

3 milioni di EUR.

REGOLAMENTO (CE) N. 95/2002 DELLA COMMISSIONE**del 18 gennaio 2002****che modifica il regolamento (CEE) n. 2670/81 che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

n. 1148/98 ⁽⁷⁾, si applicano durante il periodo previsto all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

considerando quanto segue:

Articolo 1

- (1) Il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima) ⁽²⁾ e il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican) ⁽³⁾ hanno previsto il nuovo regime applicabile per ovviare alla lontananza, all'insularità e all'ubicazione ultraperiferica di tali regioni.

Il testo dell'articolo 1bis del regolamento (CEE) n. 2670/81 è sostituito dal seguente testo:

«1 bis. Durante il periodo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001 ^(*), fatto salvo il disposto del paragrafo 1, lettere a), b) e d), quando lo zucchero C è introdotto, sotto forma di zucchero bianco del codice NC 1701 nelle isole Canarie e a Madera o sotto forma di zucchero greggio del codice NC 1701 12 10 nelle Azzorre, in applicazione del regime di esenzione dai dazi all'importazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1453/2001 ^(**) o del regolamento (CE) n. 1454/2001 ^(***), esso è considerato come esportato verso il paese terzo a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1260/2001 e quindi originario di detti paesi terzi ai fini dell'applicazione del citato regime.

- (2) Le modalità d'applicazione del regime specifico d'approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche stabilito dai regolamenti (CE) n. 1452/2001 ⁽⁴⁾, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, fissate dal regolamento (CE) n. 20/2002 della Commissione ⁽⁵⁾, hanno previsto, fra l'altro, la proroga delle disposizioni particolari relative alle correnti di scambio tradizionali con il resto della Comunità, segnatamente per quanto concerne le consegne di zucchero bianco C e di zucchero greggio C, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1260/2001. Onde garantire un periodo di applicazione uniforme del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 1260/2001, è necessario precisare che le disposizioni specifiche di cui al paragrafo 1 bis dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2670/81 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE)

^(*) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

^(**) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26.

^(***) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2002.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45.

⁽⁴⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 8 dell'11.1.2002, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 262 del 16.9.1981, pag. 14.

⁽⁷⁾ GU L 159 del 3.6.1998, pag. 38.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 96/2002 DELLA COMMISSIONE
del 18 gennaio 2002
che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 47, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 12/2002 ⁽⁴⁾, ha avviato acquisti mediante gara in alcuni Stati membri o regioni di Stato membro per determinati gruppi di qualità.
- (2) L'applicazione del disposto dell'articolo 47, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1254/1999 e la necessità di limitare l'intervento agli acquisti occorrenti per garan-

tire un sostegno ragionevole del mercato inducono, in base alle quotazioni di cui la Commissione dispone, a modificare l'elenco degli Stati membri o regioni degli Stati membri in cui è avviata la gara, nonché dei gruppi di qualità che possono essere oggetto di acquisti d'intervento conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1627/89 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 159 del 10.6.1989, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU L 3 del 5.1.2002, pag. 34.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA

Estados miembros o regiones de Estados miembros y grupos de calidades previstos en el apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 1627/89

Medlemsstater eller regioner og kvalitetsgrupper, jf. artikel 1, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 1627/89
Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats sowie die in Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1627/89 genannten Qualitätsgruppen

Κράτη μέλη ή περιοχές κρατών μελών και ομάδες ποιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89

Member States or regions of a Member State and quality groups referred to in Article 1 (1) of Regulation (EEC) No 1627/89

États membres ou régions d'États membres et groupes de qualités visés à l'article 1^{er} paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1627/89

Stati membri o regioni di Stati membri e gruppi di qualità di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1627/89

In artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1627/89 bedoelde lidstaten of gebieden van een lidstaat en kwaliteitsgroepen

Estados-Membros ou regiões de Estados-Membros e grupos de qualidades referidos no n.º 1 do artigo 1.º do Regulamento (CEE) n.º 1627/89

Jäsenvaltiot tai alueet ja asetuksen (ETY) N:o 1627/89 1 artiklan 1 kohdan tarkoittamat laaturyhmät
Medlemsstater eller regioner och kvalitetsgrupper som avses i artikel 1.1 i förordning (EEG) nr 1627/89

Estados miembros o regiones de Estados miembros	Categoría A	Categoría C				
Medlemsstat eller region	Kategori A	Kategori C				
Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats	Kategorie A	Kategorie C				
Κράτος μέλος ή περιοχές κράτους μέλους	Κατηγορία Α	Κατηγορία Γ				
Member States or regions of a Member State	Category A	Category C				
États membres ou régions d'États membres	Catégorie A	Catégorie C				
Stati membri o regioni di Stati membri	Categoria A	Categoria C				
Lidstaat of gebied van een lidstaat	Categorie A	Categorie C				
Estados-Membros ou regiões de Estados-Membros	Categoria A	Categoria C				
Jäsenvaltiot tai alueet	Luokka A	Luokka C				
Medlemsstater eller regioner	Kategori A	Kategori C				
	U	R	O	U	R	O
Belgique/België			×			
Danmark			×			
Deutschland			×			
France						×
Nederland			×			

REGOLAMENTO (CE) N. 97/2002 DELLA COMMISSIONE
del 18 gennaio 2002
che modifica il regolamento (CE) n. 713/2001 relativo all'acquisto di carni bovine in virtù del
regolamento (CE) n. 690/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2345/2001 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 690/2001 della Commissione, del 3 aprile 2001, relativo a misure speciali di sostegno del mercato delle carni bovine ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2595/2001 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 690/2001 prevede all'articolo 2, paragrafo 2, l'apertura o la sospensione di gare per l'acquisto di carni bovine, in funzione dei prezzi medi di mercato per la classe di riferimento registrati nelle ultime due precedenti la gara per le quali sono disponibili quotazioni.

- (2) L'applicazione dell'articolo 2 di cui sopra comporta l'apertura di gare di acquisto in alcuni Stati membri. Occorre modificare in conformità il regolamento (CE) n. 713/2001 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 13/2002 ⁽⁶⁾, relativo all'acquisto di carni bovine in virtù del regolamento (CE) n. 690/2001.

- (3) Poiché il presente regolamento dev'essere applicato immediatamente, occorre provvedere affinché esso entri in vigore alla data della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 713/2001 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 95 del 5.4.2001, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 345 del 29.12.2001, pag. 33.

⁽⁵⁾ GU L 100 dell'11.4.2001, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 3 del 5.1.2002, pag. 36.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA

Estado miembro

Medlemsstat

Mitgliedstaat

Κράτος μέλος

Member State

État membre

Stati membri

Lidstaat

Estado-Membro

Jäsenvaltiot

Medlemsstat

Belgique/België

Deutschland

Österreich

Nederland

Ireland

España

France

Portugal

Luxembourg

REGOLAMENTO (CE) N. 98/2002 DELLA COMMISSIONE**del 18 gennaio 2002****relativo al rilascio di titoli di importazione di riso originario degli Stati ACP e dei PTOM per le domande presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di gennaio 2002 in applicazione del regolamento (CE) n. 2603/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2603/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, recante modalità di applicazione per l'importazione di riso originario degli Stati ACP, nonché per l'importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2731/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:

- (1) In applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2603/97, entro dieci giorni dal termine fissato per la comunicazione da parte degli Stati membri, la Commissione decide in quale misura possano essere accolte le domande presentate e stabilisce i quantitativi disponibili per il lotto successivo.
- (2) Tenendo conto delle quantità indicate nelle domande presentate per il lotto di gennaio 2002 è necessario che i titoli vengano rilasciati per le quantità indicate nelle

domande, previa applicazione della percentuale di riduzione indicata nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per le domande di titoli di importazione di riso presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di gennaio 2002 in virtù del regolamento (CE) n. 2603/97 e comunicate alla Commissione, i titoli sono rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione, secondo i casi, delle percentuali di riduzione fissate nell'allegato.
2. Le quantità disponibili per il lotto seguente sono fissate nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 328 del 22.12.1999, pag. 39.

ALLEGATO

Regolamento (CE) n. 2603/97

Percentuali di riduzione da applicare alle quantità domandate per il lotto del mese di gennaio 2002 e quantità disponibili per il lotto successivo.

Origine	% di riduzione	Quantitativi disponibili per il lotto del mese di maggio 2002 (in t)
ACP (articolo 2, paragrafo 1) — Codici NC da 1006 10 21 a 1006 10 98, 1006 20 e 1006 30	24,1272	—
ACP (articolo 3) — Codice NC 1006 40 00	90,2139	—

REGOLAMENTO (CE) N. 99/2002 DELLA COMMISSIONE**del 18 gennaio 2002****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2007/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2007/2001 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dall'11 al 17 gennaio 2002, è fissata una restituzione massima pari a 193,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2007/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 271 del 12.10.2001, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 272 del 13.10.2001, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 100/2002 DELLA COMMISSIONE**del 18 gennaio 2002****relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi dell'Europa nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2008/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2008/2001 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar seguito alla gara.

(3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate dall'11 al 17 gennaio 2002 nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi dell'Europa di cui al regolamento (CE) n. 2008/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 271 del 12.10.2001, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 272 del 13.10.2001, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 101/2002 DELLA COMMISSIONE
del 18 gennaio 2002

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2009/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2009/2001 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 11 al 17 gennaio 2002, è fissata una restituzione massima pari a 205,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2009/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 271 del 12.10.2001, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 272 del 13.10.2001, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 102/2002 DELLA COMMISSIONE**del 18 gennaio 2002****relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani lunghi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2010/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2010/2001 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar seguito alla gara.

(3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate dall'11 al 17 gennaio 2002 nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi a destinazione di alcuni paesi terzi di cui al regolamento (CE) n. 2010/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 271 del 12.10.2001, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 272 del 13.10.2001, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 103/2002 DELLA COMMISSIONE**del 18 gennaio 2002****relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2011/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del 6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1453/1999 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2011/2001 della Commissione ⁽⁵⁾ ha indetto una gara per la sovvenzione alla spedizione di riso alla Riunione.
- (2) Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2692/89, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22

del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar seguito alla gara.

- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2692/89, non è opportuno fissare una sovvenzione massima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate dal 14 al 17 gennaio 2002 nell'ambito della gara per la sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi del codice NC 1006 20 98 a destinazione dell'isola della Riunione di cui al regolamento (CE) n. 2011/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 271 del 12.10.2001, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 261 del 7.9.1989, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 167 del 2.7.1999, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU L 272 del 13.10.2001, pag. 21.

REGOLAMENTO (CE) N. 104/2002 DELLA COMMISSIONE
del 18 gennaio 2002
che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1309/2001 della Commis-

sione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 34/2002 ⁽⁵⁾.

- (2) L'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 177 del 30.6.2001, pag. 21.

⁽⁵⁾ GU L 6 del 10.1.2002, pag. 42.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 18 gennaio 2002, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	23,11	4,74
1701 11 90 ⁽¹⁾	23,11	9,98
1701 12 10 ⁽¹⁾	23,11	4,55
1701 12 90 ⁽¹⁾	23,11	9,55
1701 91 00 ⁽²⁾	29,85	10,31
1701 99 10 ⁽²⁾	29,85	5,79
1701 99 90 ⁽²⁾	29,85	5,79
1702 90 99 ⁽³⁾	0,30	0,35

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU L 89 del 10.4.1968, pag. 3) modificato.

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU L 94 del 21.4.1972, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

REGOLAMENTO (CE) N. 105/2002 DELLA COMMISSIONE
del 18 gennaio 2002

che modifica per l'ottava volta il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell'Afghanistan, e abroga il regolamento (CE) n. 337/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio, del 6 marzo 2001, che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell'Afghanistan, e abroga il regolamento (CE) n. 337/2000 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 65/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, secondo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 467/2001, la Commissione è abilitata a modificare l'allegato I sulla base delle decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o del comitato per le sanzioni contro i talibani.
- (2) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 467/2001 figura l'elenco delle persone e delle entità i cui capitali vengono congelati a norma di detto regolamento.

- (3) L'11 gennaio 2002, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare la Banca centrale dell'Afghanistan dall'elenco delle entità cui si applicano le misure di cui al paragrafo 4, lettera b), della risoluzione 1267. Occorre pertanto modificare in tal senso l'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Viene depennata dall'allegato I del regolamento (CE) n. 467/2001 la seguente entità:

«Da Afghanistan (alias Banca dell'Afghanistan, alias Banca centrale dell'Afghanistan, alias Banca di Stato afghana), Ibni Sina Wat, Kabul, Afghanistan, e tutti gli altri uffici della Da Afghanistan Bank.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2002.

Per la Commissione
Christopher PATTEN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 67 del 9.3.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 11 del 15.1.2002, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 106/2002 DELLA COMMISSIONE
del 18 gennaio 2002
che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone ⁽³⁾. Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle

quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

- (3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 22,530 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2001

relativa alla conclusione di un accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica di Malta sui principi generali per la partecipazione della Repubblica di Malta ai programmi comunitari

(2002/39/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 13, 61, 95, 129, 137, 149, paragrafo 4, 150, paragrafo 4, 151, paragrafo 5, 152, paragrafo 4, 153, paragrafo 4, 156, 157, 166, 175, paragrafo 1, e 308, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, con l'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma, e con l'articolo 300, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere conforme del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione della Repubblica di Malta di avviare una nuova procedura per presentare domanda di adesione all'Unione europea è stata accolta favorevolmente dal Consiglio europeo di Vienna del dicembre 1998 e nel febbraio 1999 la Commissione ha presentato una versione aggiornata del parere del 1993 relativo alla domanda di adesione della Repubblica di Malta.
- (2) Il Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre 1997 ha fatto della partecipazione ai programmi comunitari uno strumento per potenziare la strategia di preadesione rafforzata a favore dei paesi candidati, stabilendo che tale partecipazione venga decisa caso per caso. A seguito della riunione del Consiglio europeo di Helsinki del dicembre 1999 e, in particolare, di quello di Nizza del dicembre 2000, l'approccio caso per caso in questo settore potrebbe essere sostituito da uno di più ampia portata e tale da includere la maggior parte dei programmi comunitari.
- (3) Il Consiglio europeo di Helsinki ha dichiarato che la Repubblica di Malta è un paese destinato ad aderire all'Unione sulla base degli stessi criteri applicati agli altri

paesi candidati. Sulla base della strategia europea esistente, la Repubblica di Malta, come altri paesi candidati, beneficia di una strategia di preadesione e avrà anche la possibilità di partecipare a programmi e agenzie comunitari.

- (4) Conformemente alle direttive di negoziato adottate dal Consiglio il 5 giugno 2001, la Commissione ha negoziato a nome della Comunità un accordo quadro con la Repubblica di Malta sui principi generali per la partecipazione del paese ai programmi comunitari.
- (5) Il trattato non prevede, per quanto riguarda alcuni dei programmi contemplati dall'accordo, poteri diversi da quelli dell'articolo 308.
- (6) Le modalità e le condizioni relative alla partecipazione della Repubblica di Malta ai programmi comunitari, incluso il contributo finanziario che dovrà essere versato, dovrebbero essere decise dalla Commissione a nome della Comunità. In tale compito la Commissione dovrebbe essere assistita da un comitato speciale designato dal Consiglio.
- (7) La Repubblica di Malta può chiedere un'assistenza finanziaria per la partecipazione ai programmi comunitari a norma del regolamento (CE) n. 555/2000 del Consiglio, del 13 marzo 2000, relativo alla realizzazione di interventi nell'ambito della strategia di preadesione per la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Malta ⁽³⁾.
- (8) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato CE, tale Stato non sta partecipando alla parte della presente decisione del Consiglio adottata con riguardo al titolo IV del trattato CE, che conseguentemente non lo vincola né gli è applicabile.

⁽¹⁾ GU C 304 E del 30.10.2001, pag. 338.

⁽²⁾ Parere espresso l'11.12.2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 68 del 16.3.2000, pag. 3.

- (9) Il Regno Unito e L'Irlanda desiderano partecipare all'adozione del regolamento del Consiglio che istituisce un quadro generale di riferimento per le iniziative comunitarie destinate ad agevolare l'attuazione di uno spazio giudiziario europeo in materia civile e, quando tale regolamento verrà adottato, li vincherà e sarà loro applicabile. Per quanto riguarda eventuali strumenti comunitari adottati in futuro a norma del titolo IV del trattato CE che attuino o istituiscano un futuro programma comunitario, la parte relativa a detto titolo IV del trattato CE nella presente decisione del Consiglio li vincherà e sarà loro applicabile soltanto se detto strumento li vincola a norma del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato CE.
- (10) L'accordo dovrebbe essere sottoposto a revisione dalla Commissione con scadenza regolare.
- (11) È opportuno approvare l'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica di Malta sui principi generali per la partecipazione della Repubblica di Malta ai programmi comunitari.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

1. La Commissione è autorizzata, a nome della Comunità, a stabilire le modalità e le condizioni relative alla partecipazione della Repubblica di Malta a ciascun programma comunitario,

incluso il contributo finanziario che dovrà essere versato. In tale compito la Commissione è assistita da un comitato speciale designato dal Consiglio.

2. Qualora la Repubblica di Malta chieda un'assistenza esterna, si applicano le procedure previste dal regolamento (CE) n. 555/2000, nonché da analoghi regolamenti relativi alla fornitura di assistenza comunitaria esterna in favore della Repubblica di Malta che potrebbero essere adottati in futuro.

Articolo 3

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dell'accordo e, successivamente, con scadenza triennale, la Commissione riesamina l'attuazione dell'accordo stesso e presenta al Consiglio una relazione in proposito, eventualmente corredata di proposte adeguate.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 5

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alle notifiche di cui all'articolo 9 dell'accordo ⁽¹⁾.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. NEYTS-UYTTEBROECK

⁽¹⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo verrà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del Segretariato generale del Consiglio.

ACCORDO QUADRO

tra la Comunità europea e la Repubblica di Malta sui principi generali per la partecipazione della Repubblica di Malta ai programmi comunitari

LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata «la Comunità»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI MALTA, in seguito denominata «Malta»,

dall'altra,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre 1997 ha fatto della partecipazione ai programmi comunitari uno strumento per potenziare la strategia di preadesione rafforzata a favore dei paesi candidati, stabilendo che tale partecipazione venga decisa caso per caso. A seguito delle riunioni del Consiglio europeo di Helsinki del dicembre 1999 e, in particolare, di quello di Nizza del dicembre 2000, l'approccio caso per caso in questo settore potrebbe essere sostituito da uno di più ampia portata e tale da includere la maggior parte dei programmi comunitari.
- (2) Il Consiglio europeo di Helsinki ha dichiarato che Malta è un paese destinato ad aderire all'Unione europea sulla base degli stessi criteri applicati agli altri paesi candidati. Sulla base della strategia europea esistente, Malta, come gli altri paesi candidati, beneficia di una strategia di preadesione compresa la possibilità di partecipare a programmi e agenzie comunitari.
- (3) Malta ha espresso il proprio interesse a partecipare a una serie di programmi comunitari.
- (4) Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione di Malta a ciascun programma comunitario, incluso il contributo finanziario, dovrebbero essere stabilite nell'ambito di un accordo tra la Commissione delle Comunità europee, che agisce a nome della Comunità, e le competenti autorità di Malta,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Malta può partecipare a tutti i programmi comunitari accessibili ai paesi candidati dell'Europa centrale e orientale, ai sensi delle disposizioni che adottano tali programmi.

Articolo 2

Malta contribuisce finanziariamente al bilancio generale dell'Unione europea corrispondente ai programmi specifici cui partecipa.

Articolo 3

I rappresentanti di Malta possono partecipare, in veste di osservatori e per i punti che li riguardano, ai comitati di gestione preposti al monitoraggio dei programmi ai quali Malta contribuisce finanziariamente.

Articolo 4

Ai progetti e alle iniziative presentati dai partecipanti di Malta si applicano, per quanto possibile, le condizioni, le regole e le procedure applicate agli Stati membri per i programmi in questione.

Articolo 5

Le modalità e le condizioni relative alla partecipazione di Malta a ciascun programma comunitario, incluso il contributo finanziario che dovrà essere versato, sono stabilite di comune accordo tra la Commissione, che agisce a nome della Comunità, e le competenti autorità di Malta.

Qualora Malta chieda un'assistenza comunitaria esterna ai sensi del regolamento (CE) n. 555/2000 del Consiglio, del 13 marzo 2000, relativo alla realizzazione di interventi nell'ambito della strategia di preadesione per la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Malta ⁽¹⁾ o in forza di analoghi regolamenti riguardanti

la fornitura di assistenza comunitaria esterna in favore di Malta che potrebbero essere adottati in futuro, le condizioni che disciplinano il ricorso all'assistenza comunitaria da parte di Malta vengono stabilite in un protocollo di finanziamento.

Articolo 6

L'accordo si applica per un periodo indeterminato.

Esso può essere denunciato da ciascuna delle parti mediante preavviso scritto di sei mesi.

Articolo 7

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo e, successivamente, con scadenza triennale, entrambe le parti contraenti possono riesaminare l'attuazione dell'accordo stesso sulla base dell'effettiva partecipazione di Malta a uno o più programmi comunitari.

Articolo 8

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, al territorio di Malta.

Articolo 9

Il presente accordo entra in vigore il giorno in cui le parti contraenti si comunicano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure.


Articolo 10

Il presente accordo è redatto in duplice copia in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

⁽¹⁾ GU L 68 del 16.3.2000, pag. 3.

Hecho en Bruselas, el diecinueve de diciembre del dos mil uno.
Udfærdiget i Bruxelles den nittende december to tusind og en.
Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Dezember zweitausendundeins.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες ένα.
Done at Brussels on the nineteenth day of December in the year two thousand and one.
Fait à Bruxelles, le dix-neuf décembre deux mille un.
Fatto a Bruxelles, addì diciannove dicembre duemilauno.
Gedaan te Brussel, de negentiende december tweeduizendeneen.
Feito em Bruxelas, em dezanove de Dezembro de dois mil e um.
Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattayksi.
Som skedde i Bryssel den nittonde december tjugohundraett.

Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar



For the Republic of Malta



RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 341 del 22 dicembre 2001)

A pagina 42 e 43, l'allegato I, I. A è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

I. A

CONTINGENTI TARIFFARI NON SUDDIVISI PER PAESE DI ORIGINE

Numero del contingente	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Paese di origine	Contingente dal 1° luglio al 30 giugno (in t)		Aliquota del dazio all'importazione (in euro per 100 kg peso netto)
				annuo	semestrale	
09.4590	0402 10 19	Latte scremato in polvere	Tutti i paesi terzi	68 000	34 000	47,50
09.4599	0405 10 11 0405 10 19 0405 10 30 0405 10 50 0405 10 90 0405 90 10 (*) 0405 90 90 (*)	Burro e altre materie grasse provenienti dal latte	Tutti i paesi terzi	10 000	5 000	94,80
				in equivalente burro		
09.4591	ex 0406 10 20 ex 0406 10 80	Formaggio per pizza, congelato, in pezzi di peso unitario inferiore o pari a 1 g, in recipienti di contenuto netto pari o superiore a 5 kg, avente tenore, in peso di acqua, pari o superiore al 52 % e avente tenore, in peso, di materie grasse della materia secca pari o superiore al 38 %	Tutti i paesi terzi	5 300	2 650	13,00
09.4592	ex 0406 30 10	Emmental fuso	Tutti i paesi terzi	18 400	9 200	71,90
	ex 0406 90 13	Emmental				85,80
09.4593	ex 0406 30 10	Gruyère fuso	Tutti i paesi terzi	5 200	2 600	71,90
	ex 0406 90 15	Gruyère, sbrinz				85,80
09.4594	0406 90 01	Formaggi destinati alla trasformazione (2)	Tutti i paesi terzi	20 000	10 000	83,50
09.4595	0406 90 21	Cheddar	Tutti i paesi terzi	15 000	7 500	21,00
09.4596	ex 0406 10 20	Formaggi freschi (non affinati), compresi i formaggi di siero di latte e i latticini, diversi dai formaggi per pizza di cui al numero 09.4591	Tutti i paesi terzi	19 500	9 750	92,60
	ex 0406 10 80					106,40
	0406 20 90	Altri formaggi grattugiati o in polvere				94,10
	0406 30 31	Altri formaggi fusi				69,00
	0406 30 39					71,90
	0406 30 90					102,90
	0406 40 10 0406 40 50 0406 40 90	Formaggi a pasta erborinata				70,40
	0406 90 17	Bergkäse e Appenzell				85,80
	0406 90 18	“Fromage fribourgeois”, “Vacherin Mont d'or” e “Tête de Moine”				75,50
	0406 90 23	Edam				
0406 90 25	Tilsit					
0406 90 27	Butterkäse					
0406 90 29	Kashkaval					

Numero del contingente	Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Paese di origine	Contingente dal 1° luglio al 30 giugno (in t)		Aliquota del dazio all'importazione (in euro per 100 kg peso netto)
				annuo	semestrale	
09.4596 (segue)	0406 90 31	Feta, di pecora o di bufala				
	0406 90 33	Feta, altri				
	0406 90 35	Kefalotyri				
	0406 90 37	Finlandia				
	0406 90 39	Jarlsberg				
	0406 90 50	Formaggi di pecora o di bufala				
	ex 0406 90 63	Pecorino				94,10
	0406 90 69	Altri				
	0406 90 73	Provolone				75,50
	ex 0406 90 75	Caciocavallo				
	ex 0406 90 76	Danbo, Fontal, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø				
	0406 90 78	Gouda				
	ex 0406 90 79	Esrom, Italico Kernhem, Saint-Paulin				
	ex 0406 90 81	Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey				
0406 90 82	Camembert					
0406 90 84	Brie					
0406 90 86	Superiore al 47 % ed inferiore o uguale al 52 %					
0406 90 87	Superiore al 52 % ed inferiore o uguale al 62 %					
0406 90 88	Superiore al 62 % ed inferiore o uguale al 72 %					
0406 90 93	Superiore al 72 %				92,60	
0406 90 99	Altri				106,40	

(*) 1 kg di prodotto = 1,22 kg di burro.

(1) Nonostante le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

(2) Questi formaggi si considerano come trasformati se sono stati trasformati in prodotti di cui alla sottovoce 0406 30 della nomenclatura combinata. Si applicano le disposizioni degli articoli 291-300 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Rettificazione della decisione 97/447/CE della Commissione, del 16 luglio 1997, che esenta le importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall'estensione, disposta dal regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping di cui al regolamento (CEE) n. 2474/93 e mantenuto con regolamento (CE) n. 1524/2000

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 193 del 22 luglio 1997)

A pagina 36, allegato B, tredicesima riga:

anziché: «Flli Masciaghi SRL»,

leggi: «Flli Masciaghi SpA».